

## XLIV.

## TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizione — Comunicazione di lettera del Senatore Farina — Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Parole del Senatore De Filippo per fatto personale — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Discorso del Senatore Lampertico Relatore — Osservazioni del Senatore Barbaroux (dell'Ufficio Centrale) — Dichiarazioni del Senatore Bargoni e del Ministro di Grazia e Giustizia — Deliberasi di passare alla discussione degli articoli — Reclamo del Senatore Poggi — Discorso del Senatore Alfieri sull'art. 1 e sua presentazione di un contro-progetto — Considerazioni del Senatore Poggi contro l'articolo 1 — Modificazione proposta dal Senatore Pantaleoni — Proposta del Senatore Cadorna C. — Emendamento del Senatore Eula — Approvazione della proposta del Senatore Cadorna C. — Proposta del Senatore Arese di tenere seduta il domani alle ore 2 — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore Gallotti a cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione delle proposte de' Senatori Arese e Gallotti — Comunicazione di un messaggio del Sindaco di Roma.*

La seduta è aperta a ore 1 1/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e degli Esteri, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed i Ministri della Guerra, dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica, dell'Agricoltura, Industria e Commercio, e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizione.

N. 88. Stanislao Cossu di Cagliari, domanda che nel progetto di legge sul riordinamento del notariato venga iscritta una disposizione transitoria in favore di coloro che prima delle nuove leggi cumulavano l'esercizio della professione di notaio e di procuratore.

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera del Senatore Farina:

« Il sottoscritto, per testimoniare all'E. V. un atto di deferenza, accettava la nomina di componente la Giunta per l'inchiesta agraria, in sostituzione del Senatore Ciccone, sperando pure che le condizioni di sua salute lo avessero posto in grado di compiere un tale dovere. Sventuratamente ai primi malanni se ne sono aggiunti dei nuovi, per i quali nessuna grave occupazione le viene consentita; e d'altronde richiedendosi per lo incarico sopra citato seria e lunga occupazione, crede indispensabile dovere rassegnare all'E. V. la sua dimissione dal predetto onorevole mandato.

« Col più profondo rispetto, ecc.

« Dal Senato, 3 maggio 1877.

*Dev. mo suo*  
M. FARINA. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

Debbo dichiarare che essendo riuscite inutili le insistenze fatte presso il Senatore Farina, per farlo desistere dal suo proposito, ho nominato a surrogarlo, nella qualità di membro della Giunta per l'inchiesta agraria, il Senatore De Siervo.

**Seguito della discussione del progetto di legge:  
Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge. Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

La parola spetta al Senatore De Filippo per un fatto personale.

Senatore DE FILIPPO. Sarò brevissimo. Nel mio breve discorso dell'altro giorno affermai che il Ministro Guardasigilli, nell'altro ramo del Parlamento, per sostenere l'opportunità di questa legge, e perchè (sono sue parole) non si dica che questo sistema di separare da un Codice qualche titolo per farne una legge speciale sia in sè difettoso e riprovevole, accennava ad un fatto somigliante avvenuto nel 1860.

E per essere esatto mi consenta il Senato che io legga le sue medesime parole, come vennero pubblicate nel resoconto della Camera de' Deputati:

«Ma più che questo esempio, concedetemi di invocarne un altro, che per me è assai più autorevole.

« Quando (egli disse) nel 1860 ebbero luogo quelle annessioni di provincie, che a poco a poco costituirono lo Stato italiano, e specialmente le prime dell'Emilia e della Toscana, questi paesi non avevano lo stesso Codice penale subalpino. Ma già nel 1860 si era nell'Emilia con una legge decretata, che quel Codice penale del 1859, di cui facevano parte gli articoli ora in discussione, dovesse entrarvi in osservanza dal primo di gennaio del successivo anno 1861.

« Ciò non ostante, o Signori, non reputò inopportuno il Parlamento italiano di occuparsi nello stesso anno 1860 di questa questione; e benchè non mancassero che pochi mesi dal giorno già certo e designato, in cui il Codice penale del 1859 dovesse andare in osservanza

nell'Emilia, non si mancò dal conte di Cavour e dal compianto Rattazzi di presentare uno speciale schema di legge, acciò venissero anticipatamente questi soli articoli posti in osservanza nell'Emilia ed altresì nella Toscana. In quella occasione parimente fu presentato dall'onorevole Guardasigilli ministro Cassinis un progetto, che distaccava dal resto del Codice penale questi articoli medesimi, acciò fossero dal Parlamento anticipatamente approvati.»

E dopo aver riferito un brano della Relazione della Commissione della Camera della quale Commissione dichiarò di aver avuto l'onore di far parte, e un altro brano dell'Ufficio Centrale del Senato, conchiuse:

« Il Senato approvò anch'esso col suo voto la proposta. Essa costituisce la legge del 2 luglio 1860, nella quale leggesi così prescritto:

« Saranno pubblicati e avranno immediata esecuzione nelle provincie dell'Emilia e della Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale del 20 novembre 1859. »

Ma il signor Ministro, ad onta che fosse stato componente la Commissione della Camera dei Deputati che avea riferito su questa legge del 2 luglio 1862, era caduto in un equivoco, poichè essa se estendeva i suddetti articoli alla Toscana, non li estese all'Emilia, appunto perchè, siccome fu espressamente dichiarato nella Relazione ministeriale, il Codice penale del 1859 era già in vigore, o sarebbe andato in vigore, non rammento bene, fra poco tempo.

Ecco il testo esatto della legge del 1860, che io già lessi nel mio discorso al Senato.

« Art. 1. Saranno pubblicati ed avranno immediata esecuzione nelle provincie dell'Emilia e della Toscana gli articoli 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre 1859, sulle competenze del Consiglio di Stato.

« Art. 2. Saranno egualmente pubblicati in Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale approvato con la legge del 20 novembre 1859. »

Giudichi ora il Senato da qual parte sia la ragione, o il torto, e se l'argomento da me rilevato a favore del mio assunto non conservi tanta forza, per quanta ne perde l'argomento che faceva il sig. Ministro, il quale, su questo punto, mancava totalmente di base.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non volendo prendere la parola ad ogni momento per non tediare il Senato, io mi riservo di rispondere dopo aver sentito le osservazioni degli altri oratori.

PRESIDENTE. Era iscritto l'onorevole Senatore Boncompagni di Mombello per parlare per un fatto personale, ma avendo rinunciato alla parola, questa spetta all'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori, l'Ufficio Centrale aveva proposto una mozione sospensiva, e ciò perchè la legge grave in sè, evidentemente acquista un carattere di maggiore gravità quando si separa dal Codice penale.

Dopo l'ampia discussione che ebbe luogo nel corso di questi giorni, l'Ufficio Centrale venne nella persuasione che al Senato fosse gradito di entrare nel merito della legge ed un tale divisamento l'Ufficio Centrale non poteva che accettarlo di lieto animo.

Quando l'onorevole Ministro Vigliani si felicitava col Senato di avere ultimato nel Codice penale *Monumentum aere perennius*, per verità noi non ci aspettavamo che questo monumento si sgretolasse sì presto da caderci a scheggie sul capo. Voi avete udito, o Signori: l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ci viene oggi innanzi *non suae victor sed alienae severitatis adparitor*, e non teme il rimprovero di quell'antico: che i sigilli dello Stato sieno in sua mano non tanto per esprimere testimonianza dei suoi ardimenti, quanto l'ossequio al suo antecessore.

Non è una legge cotesta che l'onorevole signor Ministro Guardasigilli abbia tratto dal fondo inesauribile della sua dottrina! L'onorevole signor Ministro ha accettato l'umile e modesta parte di esserne il padrino o tutt'al più il padre putativo. E d'altronde da una singolare preoccupazione è compreso l'animo del Ministro Guardasigilli: che il Senato non abbia a contraddire se stesso! Se ne è fatto perfino mallevadore presso i Procuratori del Re, sebbene la garanzia della *senatoria libertas* in modo molto certamente più prezioso per noi stia scritta nell'articolo 56 dello Statuto del Regno.

Nel prendere la parola dopo così ampia discussione mi trovo reso molto difficile, molto

arduo il mio ufficio dagli oratori che mi hanno preceduto.

Nelle attinenze col Codice penale ne parlò l'onorevole Senatore De Filippo; nel campo del diritto comune l'onorevole Senatore Linati; in relazione al diritto pubblico che regola le relazioni fra la Chiesa e lo Stato, l'onorevole Senatore Boncompagni; quanto al diritto storico l'onorevole Cadorna; in ordine alle circostanze di fatto l'onorevole Mauri; ed in vista delle condizioni religiose, comunque sotto diverso aspetto, gli onorevoli Senatori Airenti e Pantaleoni.

Ma se l'ufficio mi è reso difficile dai contraddittori della legge, mi è reso più facile dai fautori di essa. Ed in vero i più di loro, come il Senatore Cannizzaro, il Senatore Amari, il Senatore Sacchi, hanno approvato la legge per circostanze estrinseche, piuttosto che per la bontà della legge in se stessa.

Altri, come il Senatore professore Moleschott, non prese in esame la legge, ma senza più la accettava, non tanto per sè medesima, quanto perchè è un primo passo in un nuovo sistema di diritto pubblico.

L'onorevole Senatore Caracciolo di Bella riproverebbe questa legge come diritto normale nel Codice penale: la accoglie come legge di difesa, come legge eccezionale, come legge straordinaria.

Pure nell'animo di parecchi di voi, specialmente dopo il discorso dell'onorevole Guardasigilli, può essere rimasto un dubbio, non forse nelle leggi patrie, vi sia, come qualcheduno degli oratori si espresse, una lacuna per quanto riguarda l'abuso dei ministri del culto. Indipendentemente poi dalla bontà della legge il trambustio che si agita intorno a noi, giustifica presso alcuni un qualche provvedimento.

Si è intorno a questi due capi che sembra si riduca particolarmente l'obbligo mio; ed io lo adempirò, ponendomi in guardia, come mi ha messo in avvertenza l'onorevole Amari, da ogni prevenzione. Ben vi hanno, è vero, prevenzioni, da cui l'animo nostro liberarsi non sa nè può, ma fortunatamente io non conosco doveri che si contraddicano o si contrastino, conosco solo doveri che si coordinano e si aiutano: nè credenze religiose conosco, che mi abbiano impedito giammai nel servire alla patria, e dire mi si conceda, alla scienza.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

L'onorevole Ministro Mancini si riferì l'altro ieri particolarmente alla legge del 1854, al Codice penale del 1859, alla legge del 1860, di cui testè di nuovo ha ragionato l'onorevole De Filippo. Credette con ciò il Ministro dimostrare al Senato che la legge la quale ora vi viene innanzi, derivi per legittima genealogia da quelle di cui ho fatto cenno. Se questa fosse la figliazione della legge, non sarebbe che una di quelle figliazioni disgraziate che sono colpite dall'articolo 180 del Codice civile! La legge del 1854 contempla veramente fatti che nessuno dubita sieno reati e reati speciali dei ministri del culto: quei reati medesimi, che già nella presente legislazione sono puniti dalla legge del 1871.

La legge 5 luglio 1860 ha intanto carattere di legge di unificazione, ma ad ogni modo nè questa nè il Codice penale del 1859 possono ora addursi a favore di questa proposta, anzi tutt'altro, perchè il Codice penale del 1859, e la legge del 1860, che ne riprodusse alcune disposizioni, presuppongono un diritto pubblico per le relazioni fra Stato e Chiesa affatto diverso da quello odierno. Ed in fatto l'onorevole Ministro Guardasigilli Cassinis che ha detto nel presentare alla Camera dei Deputati quella legge di unificazione?

« Che essa era la conseguenza dello stato di consociazione in cui secondo il diritto pubblico del Regno stavano tuttora uniti insieme il potere spirituale e civile, la Chiesa e lo Stato, derivandone quindi la civile e politica necessità che con apposita legge si provvedesse, quasi in ciò consenzienti le due società stesse, alla sicurezza sociale ».

Possiamo ora dire altrettanto? Son queste le nostre relazioni odierne fra Stato e Chiesa? Un precedente legislativo, che ancora non venne citato nel corso di questa discussione, mi raffermava vieppiù nella persuasione, che ogni precedente legislativo che si adducesse, non ci darebbe che un argomento di più per respingere una proposta, siccome questa, per la diversità appunto dei sistemi di diritto pubblico, con cui necessariamente connettonsi siffatta disposizioni penali.

La Commissione governativa per la revisione del Codice penale nel 1868 prese essa pure ad esame gli articoli del Codice penale concernenti gli abusi dei ministri del culto, e co-

munque abbia riconosciuto necessario di modificarli e precisarli, tuttavia perchè ha mantenuto quegli articoli di Codice penale? Precipualemente perchè precedentemente avea deliberato di nulla innovare, che avesse attinenza col diritto pubblico. Una innovazione nelle disposizioni di diritto penale, che hanno attinenza coi principî di diritto pubblico interno, avrebbe arguito un'adozione di principî diversi di diritto pubblico interno, il che non era nelle facultà della Commissione.

Ora, se l'abolizione di quelle disposizioni faceva nascere il dubbio che con esse si portasse un'alterazione nei principî delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, non è ragionevole, o Signori, un'apprensione che colla reintegrazione di quelle disposizioni, l'effetto vada forse più in là di quello che veramente si vorrebbe conseguire? E tanto più piglio animo a considerare che questi antecedenti legislativi non possono militare a favore della legge che si discute, dacchè un insigne uomo di Stato, onore di questa Assemblea e dell'Italia, il Senatore Sclopis, dolente di non potere intervenire a questa discussione, spontaneamente mi fece l'onore d'invitarmi a combattere il progetto di legge (lo Sclopis Relatore al Senato subalpino della legge del 1854), e ricordando le parole di Bacon da Verulamio:

*Triplex est injustitiae fons, vis mera, illaqueatio malitiosa pretextu legis, et acerbitas ipsius legis*, qualificò questa legge d'ingiusta, specialmente pel secondo capo: *illaqueatio malitiosa*.

Ma il Senato ha approvato il progetto di Codice penale, osservava ieri l'onorevole Ministro Guardasigilli, epperò cadrebbe adesso in contraddizione. In questo modo di ragionare io non posso seguirlo, perchè parmi che nessuno ci guadagni. Se poi dalle contraddizioni degli uomini passiamo a quelle dei Parlamenti, la storia di queste contraddizioni (se pure contraddizione in questa occasione ci fosse), è molte volte la storia dei progressi legislativi.

La riforma elettorale in Inghilterra; la libertà del commercio dei grani; l'emancipazione dei cattolici sono provvedimenti legislativi i quali vennero respinti più e più volte, finchè finalmente vennero accettati. E fosse stata accettata prima la emancipazione dei cattolici, come lamentano non si sia fatto, gli

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

storici liberali inglesi, quando l'aveva proposta il Pitt, in quel punto in cui l'Inghilterra stava per esporsi al gran cimento nazionale alla fine del secolo scorso!

Tutti i provvedimenti che ho adottati sono la storia di restrizioni le quali per lungo tempo si sono mantenute e finalmente dallo stesso Parlamento vennero abrogate.

Ma havvi veramente contraddizione? Mi si permetta, o Signori, intanto prima di tutto di notare una differenza tra il progetto di Codice penale votato dal Senato e la legge attuale; differenza, a cui adesso si vuole dar poca importanza!

Nel progetto di Codice penale si era introdotta una distinzione di pene, le prime per quelli cioè che delinquono per perversità di animo e per premeditati rei propositi, le altre per i delinquenti politici o per coloro che furono trascinati da impeto d'ira e da passione di natura improvvisa e non ragionatrice. Or bene: allora dicevasi che questa distinzione di due categorie di pene, l'una per i reati comuni, l'altra per i reati politici, siccome questi, di cui si tratta, ha qualificato l'onorevole sig. Ministro, era voluta dalla scienza e dall'opinione di illustri scrittori, ed anco dai pareri di molte magistrature: allora dicevasi, che questa distinzione è razionale ad un tempo ed umana. Ed oggi con tanta disinvoltura si viene a sostituire al carcere la detenzione!

L'onorevole Ministro ha molto insistito sulla clausola limitativa, che venne introdotta dall'altro ramo del Parlamento. La Camera dei Deputati non volle che fosse punito un abuso qualsiasi del ministero ecclesiastico, per quanto pure turbasse la pace delle famiglie e la coscienza pubblica, quando contemporaneamente non offenda la legge e le istituzioni dello Stato.

Ma, intendiamoci, la clausola la quale venne introdotta dalla Camera dei Deputati è limitativa, se si riferisce a fatti; se invece si riferisce alle intenzioni, sarebbe anzi tutt'altro, ed acquisterebbe significato estensivo e latitudine di applicazione. Ora, se stiamo nel campo dei fatti, io vorrei mi si indicasse quale delle offese alle leggi e alle istituzioni dello Stato rimanga impunita nel Codice penale; se invece si volesse investigare le intenzioni, manifestamente scorge il Senato a quali arbitrî si aprirebbe l'adito.

Fosse anche identico il progetto di legge come è stato votato dal Senato nel Codice, fosse anzi non già un progetto di legge, ma legge, avesse appunto l'efficacia che viene dall'approvazione di tutti i poteri dello Stato, ancora sarebbe una necessità di ritornarvi sopra dopo le così contraddittorie interpretazioni alle quali ha dato luogo.

Ed invero nella Relazione alla Camera dei Deputati, che in qualche modo dovrebbe costituire quasi un'interpretazione autentica della legge, è esplicitamente detto, che per sua missione lo Stato deve reprimere l'indebito rifiuto dei servizi religiosi a danno del credente, o ad offesa della pace dello Stato. Non così esplicite anzi piuttosto in senso contrario, sono state le dichiarazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli.

E qui in questi giorni stessi noi abbiamo udito l'onorevole Pantaleoni e l'onorevole Borgatti dichiarare che essi avevano accettato quell'articolo in un senso molto diverso da quello che alcuni, a ragione o a torto, vogliono attribuirvi nella presente discussione.

Anzi l'onorevole Senatore Borgatti, che pure ha votato quell'articolo nel progetto del Codice penale, non ci ha forse detto, non solo che ora, così com'è inteso e interpretato, non lo voterebbe punto, ma di più si trovava nell'impossibilità di proporre per conto proprio un qualunque emendamento? Fosse dunque anche legge, sarebbe questo il vero momento di una interpretazione autentica, poichè se anche altro non vi fosse stato che la discussione di questi giorni, io vi domando, che cosa potrebbero fare i giudici quando si desse loro ad applicare un articolo accompagnato da commenti così disparati e contraddittorî come quelli che ebbero luogo nel corso della discussione?

L'onorevole Guardasigilli aveva già dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, che della formola adottata dal Senato neppur egli era contento, e raccomandava all'altra Camera che approvasse l'articolo così come era venuto dal Senato, e ciò in omaggio al Senato.

Ora infine non trova di meglio, che approvare la stessa formola, sebbene però sia pronto ad accogliere qualsiasi modificazione purchè l'articolo si salvi.

Ma il guaio non tanto sta nella formola, quanto nella nozione stessa che vuoi si esprimere.

Da parte nostra ci siamo studiati di trovare un'espressione corretta, ma come si fa, se è sbagliato il concetto stesso?

La forma è quella per cui si può dire che l'ente sia qualche cosa di determinato; forma è quella che dà l'essere alle cose. E senza ora discutere filosoficamente di una celebre proposizione, qui corre il detto che « l'uomo non può *parlare* il suo pensiero se non *pensò* prima la sua parola ».

Che la mia proposizione azzardata non sia, lo dimostra il diritto penale nello stato odierno della scienza.

Venne già citata dall'onorevole De Filippo una sentenza di quell'illustre giureconsulto che è il Carrara. Il Carrara però si esprime in proposito, e più ampiamente, non in un solo luogo della sua opera, ma si può dire quasi con predilezione, in più luoghi:

« All'oggettivo della pubblica tranquillità dovrebbe referirsi anche l'indebito rifiuto di sacramenti per parte dei ministri della religione, quando potesse elevarsi a delitto, lo che non credo. Dovrebbe referirsi ai delitti contro la pubblica tranquillità, perchè simile rifiuto non già si punirebbe per guarentire ai cattolici i sacramenti che desiderano, ma soltanto per evitare i disordini e le agitazioni che simili rifiuti frequentemente cagionano. Ma io non credo che di ciò possa farsi un delitto, nè in alcun modo occuparsene l'autorità secolare. La disposizione dell'articolo 268 del Codice sardo è infatti contraria ad ogni senso giuridico, e repugnando anche al senso morale dei giudicanti, li ha portati e li porterà costantemente ad assolvere ».

« Come la Chiesa non può sindacare un ufficiale laico che rifiuti l'ufficio suo a chi ne lo implori, così l'autorità secolare non può chieder conto ai sacerdoti del perchè nieghino od accordino i sacramenti. Amministrarli o negarli è nelle facoltà da Cristo conferite esclusivamente al clero; e questo non ne deve rispondere che a Dio, alla propria coscienza e, tutt'al più, ai suoi superiori ecclesiastici. Costringere colla minaccia della pena un sacerdote ad amministrare qualunque sacramento che egli creda dovere di coscienza sua rifiutare, è una vera tirannide che pone il sacerdote fra il bivio della prigione e del tradimento del proprio dovere: è una coazione, una

violenza morale contro alla stessa libertà di coscienza proclamata dai governi civili. Se il rifiuto fu accompagnato da insulti, contumelie per parte del parroco, sorgerà la figura del delitto comune, secondo la natura dei fatti. E se possono esservi speciali ragioni relative al rifiuto di sepoltura, queste appellano a circostanze eccezionali delle quali accade parlare nella classe dei reati contro la pubblica salute. Ma prescindendo da ogni altra figura criminosa che emerga dal fatto, il solo rifiuto dei sacramenti non può essere nè delitto, nè trasgressione, perchè il potere laico non ha competenza a sindacare se quel rifiuto fu o no doveroso. »

Nello stesso modo si esprimeva il Ministro Vigliani nel presentare al Senato quel progetto il quale ebbe la vostra approvazione, e che ora si ritorce contro di noi.

Ecco le sue parole:

« Il Codice penale subalpino aveva ordinate alcune disposizioni repressive allo scopo di porre un freno ai pericoli sopraccennati. Ma delle due specie di reato contenute nel suo art. 268, discorsi cioè pronunziati dal ministro del culto in pubblica adunanza, e *l'indebito rifiuto degli uffizi spirituali*, questa seconda specie è stata cancellata dal nostro diritto penale, come non più conciliabile colla libertà concessa alla Chiesa, in virtù dell'altra legge del 5 giugno 1871 che tenne dietro a quella delle guarentigie, in quanto l'indagare e il giudicare la legittimità della causa del rifiuto di un atto religioso, ecceda la competenza del potere civile. »

È dunque evidente che il Senato quando ha approvato l'articolo del Codice penale, per espressa dichiarazione del Ministro, e per le espresse dichiarazioni che si sono fatte da coloro stessi che hanno approvato il progetto, come l'onorevole Pantaleoni e l'onorevole Borgatti, avea inteso di escludere dalla nozione del reato il rifiuto dei sacramenti.

Il Ministro dichiarò che egli non intende la cosa altrimenti, ma a che giova il commento se il testo è viziato da intrinseca contraddizione?

L'onorevole Guardasigilli ha detto che non gli passa pel capo di ripristinare (notate bene) i *processi amministrativi* per abuso. È verissimo;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

ma se non riproduce i *processi amministrativi* per abuso, riproduce però la *nozione* di esso.

Ogni volta che nella storia si tentò una definizione, una limitazione, una determinazione di questa nozione fu opera vana ed impossibile. Portalis lo ha detto quando propose l'adozione degli articoli organici che accompagnarono il celebre concordato.

« Non si volle definire perchè si volle che *ce prétexte fut indéfini.* »

Ne citerei un'altra delle autorità se non fossi persuaso che tutti, e certamente anche il signor Ministro, la repudiamo. Vi fu infatti un giorno in cui in un'Assemblea politica si fece udire una voce: *facciamo contro i nemici della patria la legge, ma queste leggi occorre che arbitrarie sieno.*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chi è questo scrittore?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Danton!

Ora vediamo se quella dizione che l'onorevole Ministro considera non tanto contenere un difetto di pensiero, quanto piuttosto di forma, si possa mettere d'accordo con certi principî che non sono controversi.

Libertà di coscienza: dunque, vuol dire, mi pare, che non possiamo inframmettere nel più intimo ed essenziale esercizio di tale libertà l'intervento del Questore e del Procuratore del Re.

Libertà di pensiero: dunque non si può intimorire la persona che ha diritto di esercitare questa libertà nell'ufficio più sublime che gli insegna la sua vocazione.

Libertà di culto: dunque non si può violarne la parte essenzialissima, quella dei rapporti personali d'intima e sovrana natura tra l'uomo ed il sacerdote del culto a cui appartiene.

Veniamo alla formula come ci viene proposta. *Abuso* del ministero! ma allora ci troviamo di fronte a credenze che non passano per opera di alcuno in esterioresità e non sono punibili, ovvero a opinioni che si risolvono in atti esteriori pericolosi, e allora si ha il Codice penale. La violazione di questi principî nelle vicende dei tempi provenne dalla teocrazia, dall'autorità regia, dal privilegio di casta. Ma troppo si riproduce oggidì sotto la larva di libertà politica. Da qualunque parte derivi l'offesa alla libertà, noi dobbiamo respingerla.

Quando si discusse nella Camera dei Deputati la legge del 17 maggio del 1866, nell'av-

vicinarsi alla guerra nazionale, per quelli che osassero contrastare al compimento della nazionale unità, è stato proposto che fossero condannati a domicilio coatto quelli che davano *fondato motivo di adoperarsi contro la patria.* « *Fondato motivo*, così si esprimeva il Guerrazzi, non significa più il giudizio vago forse passionato, forse fallace, di una disposizione di animo, di un desiderio intimo, di una volontà recondita. Il fondato motivo deve presentare qualche cosa di sensibile, qualche cosa di definito, qualche cosa insomma della quale bisogna rendere ragione, come di fatto generatore dal giudizio. Qui non cade più la convinzione; della convinzione tutti parlano, ma nessuno sa la convinzione che sia e dove sia. Inoltre occorre la locuzione *adoprano*, e questa così filologicamente, come logicamente significa fatto non già pensiero, proponimento o sospetto che altri potrebbe concepire della intenzione recondita della gente. » E l'onorevole Deputato Mancini così si esprimeva: « Duopo è evitare la inquisizione pericolosa, scrutatrice dell'intimo pensiero, da cui sarebbe legittimato un formidabile arbitrio, escludere ogni criterio soggettivo, personale, e stabilirlo oggettivo. »

Il turbamento della *coscienza pubblica!* o Signori, nel corso della storia noi troviamo sempre qualificate come leggi perturbatrici, come leggi turbative della pace pubblica, le leggi che erano in opposizione coi sentimenti predominanti.

Il progetto di legge ci allarma dei pericoli che possono turbare la coscienza pubblica in causa di alcune funzioni del culto. La Relazione della Commissione parlamentare per la soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici presentata alla Camera dei Deputati il 16 aprile 1866, metteva invece in avvertenza, doversi usare cautela nel proclamare per legge divieti soltanto per il timore e sospetto che certi fatti diventino in dati casi e in date circostanze delittuosi; non menomare la libertà individuale e i diritti dei cittadini, non sottoporre l'uso all'autorizzazione preventiva dell'autorità politica. E badate bene quale ragione si adduceva di tutto ciò: « perchè simili divieti, quando non sono giustificati, urtano di troppo contro la coscienza pubblica e generano il fanatismo religioso. »

Un tempo potevasi parlare di coscienza pub-

blica, quando una sola era la manifestazione delle credenze, che le leggi permettevano: ma questa unità di coscienza pubblica ufficiale quanto non ha costato ai popoli civili! Come può oggi parlarsi di coscienza pubblica nella libera manifestazione delle più varie opinioni?

Mi risovviene di un celebre processo che in nome della morale pubblica venne intentato a Paolo Luigi Courier.

Non so in che avesse motteggiato certi abusi della corte, e venne posto a processo in nome della morale pubblica.

Che cosa occorre prima di tutto, così si è difeso, che stabilisse il Procuratore del Re?

Prima di tutto occorre che definisse in che cosa consiste la morale pubblica, e poi in che modo si oltraggi: e ciò appunto si è quello che ha dimenticato.

Si fosse trattato di quella morale, su cui si fondano le famiglie, di quella morale che sancisce i patti, di quella morale la quale è riconosciuta come il vincolo necessario della sociale convivenza!

Ma dove entrano in campo le prevenzioni politiche, come parlare di morale pubblica, acconsentita da tutti? Dove mai quel carattere *oggettivo* che il Deputato Mancini ci raccomanda di porre in sodo?

L'onorevole Cadorna, per investigare che vi fosse di vivo e reale nell'articolo primo, ne ha fatto spietatamente un esame anatomico. E quando l'onorevole Cadorna particolarmente insistette non potersi punire se non fatti pubblici, forse che l'onorevole Ministro è giunto a schermirsi da tale osservazione col replicare che vi sono pure dei fatti privati, i quali trovano punizione nel Codice?

L'onorevole Cadorna non avea parlato in via assoluta, ma solo in relazione ai reati sociali: ma forse allorchè viene sostituita alla pubblicità del fatto la pubblicità degli effetti, ciò non avviene senza gravissimo pericolo? Chi non vede la differenza tra un fatto che sia pubblico per sè stesso, ed un fatto che per sè stesso è privato, e non diventa pubblico che successivamente, nè per opera di colui che ne è l'autore?

Almeno quando i fatti si sono compiuti sotto gli occhi del pubblico, una guarentigia vi è,

perchè ciascuno si può sopra di essi formare un plausibile raziocinio.

Ma tutti i maestri di diritto criminale insegnano quanto pericolo vi sia nel far equivalere alla pubblicità concomitante dell'atto una pubblicità successiva, ossia all'intrinseca reità del fatto le conseguenze che ne sono derivate per opera altrui, ed alle quali l'autore del fatto sia completamente estraneo. Se altri qualsiasi contro la volontà e previsioni di chi privatamente ha dato un consiglio od ammonimento, lo andò propalando, e con ciò produsse il turbamento dell'ordine pubblico, è ingiusto il rendere responsabile dell'altrui malignità o dell'altrui imprudenza chi nel dare quel consiglio o quell'ammonimento si era tenuto entro quei limiti, nei quali mancano le condizioni esteriori le quali rendono punibile un fatto.

L'onorevole Senatore Cadorna si è domandato dove mai sia la vera, la genuina, la schietta testimonianza della coscienza pubblica. È strano invero, ma queste espressioni di scandalo pubblico, di turbamento di coscienza pubblica dove si trovano prevalentemente? Nei libri ascetici! ed i maestri di cose criminali come il Carrara deplorano che frasi siccome queste sieno state ben troppo portate dal chostro nel foro. Anche etimologicamente, della voce scandalo sta quello che dicono gli jonii e i greci moderni che nell'agitarsi delle varie opinioni, nel manifestarsi di tutte le credenze l'un suono col l'altro si *scandalizza*, in maniera che il suono confuso, il quale ne viene formato, non potrebbe se non intorbidare il giudizio del giudice.

Un articolo siccome quello che sta in capo al progetto di legge e che venne particolarmente fatto segno delle nostre censure, quando presso a poco sussisteva nel Codice penale del 1859 ha dato luogo a giudizi ora eccessivamente blandi, ora eccessivamente severi. Qualche volta si volle interpretare nel senso che il ministro del culto si intenda nell'esercizio del suo ministero sempre e dovunque, persino nella vita privata. Talvolta invece si volle che anche negli atti del suo ministero non si abbia a considerare per la legge penale un abuso l'esercizio sincero del suo ministero nei limiti che a lui prescrive il dovere.

Ora quindi l'abuso si giudicava direttamente in relazione alle leggi dello Stato; ora invece si giudicava in relazione alle leggi ecclesia-



stiche, cosicchè si son veduti de' giudizi, i quali fondavansi sull'autorità dei Santi Padri e del Concilio di Trento per desumerne se l'assoluzione fosse bene o no rifiutata.

Se quegli articoli del Codice penale si riproducessero, non altrimenti vedremmo i giudizi un di *pronos in misericordiam*, ed un di *saevitia immodicos*: oggi correre alla compassione, domani versarsi nell'ira.

Daremo noi alla giustizia una base così malferma, così incerta, così vacillante?

La legge non si applicherà, si dice; si formerà nell'opinione pubblica un'interpretazione benigna che ne conterrà e ne correggerà le conseguenze.

Leggi che sieno fatte con l'intendimento di non applicarle, quando poi ne venga il momento, io non ne conosco, nè so indurmi ad approvare una legge con questo sottinteso, che resti lettera morta.

Mi risovviene la similitudine, che nella storia d'Inghilterra il Macaulay fa, di un principe nel tempo stesso il più innocuo ed il più provocatore, paragonandolo a quell'uomo che nella caccia dei tori agita un cencio in aria tanto per suscitare dal torpore la fiera, e manda di quando in quando un dardo con l'avvertenza però, che questo dardo non ferisca troppo fitto.

Del resto, è impossibile non considerare questa legge in relazione al diritto pubblico, ed a ragione disse l'onorevole Senatore Pantaleoni: queste disposizioni son proprie di quei paesi in cui havvi la religione di Stato, oppure le relazioni fra Stato e Chiesa sono regolate da concordati. Dimostrò questa sentenza l'onorevole Senatore Boncompagni quando egli citando il Cormenin ne ricordò la dipendenza da una condizione sociale in cui chi non era credente, non era neanche cittadino; ed in cui la nascita, le nozze, la morte erano costantemente accompagnate dalla religione. E badate che ancor più delle leggi si erano le opinioni comuni, le quali contribuivano a mantenere tale stato sociale.

In conformità parimenti alle opinioni dominanti ricevevano norma le relazioni fra la Chiesa e lo Stato, quando i magistrati dovevano giurare di essere cattolici; quando dal giudice civile si decideva talvolta sulla forma, ma sul fondo si interpellava il giudice ecclesiastico; quando infine si era in quel sistema che venne

qualificato tra gli altri dal compianto Boggio siccome sistema di immistione delle due potestà ecclesiastica e civile.

L'onorevole Senatore Caracciolo di Bella disse che queste disposizioni non hanno che fare cogli appelli per abuso, e l'onorevole Ministro Guardasigilli disse, come ho già avvertito in principio, che non intende di ristabilire il processo per abuso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Scusi, ho accennato all'appello amministrativo.

Senatore LAMPERTICO. Sta bene, non intende ristabilire l'appello amministrativo per abuso. Ma, dissi io allora e mantengo, che se non ristabilisce l'antica *procedura* per abuso, ristabilisce però la *nozione* dell'abuso, tanto è vero, che dove ricorre per precisarne, specificarne il significato? agli articoli organici, i quali tenero dietro al concordato.

Anzi, facile erudizione codesta, non ha ricordato il signor Ministro, che questo sistema non ha la sua storia solo in Francia, ma bensì costituiva l'ordinaria norma nelle relazioni fra Stato e Chiesa anche altrove? Basterebbe invero citare il Regolamento di Emanuele Filiberto.

Or bene: prima di tutto, tanto negli articoli organici come negli antichi statuti della Regia protezione negli Stati Sardi, disposizioni siffatte non sono isolate, ma si completano e si contemperano le une colle altre. Vi sono contemplate bensì le usurpazioni del potere ecclesiastico verso il potere civile, ma in pari tempo quelle del potere civile verso il potere ecclesiastico.

Così in seguito agli articoli organici venne interposto appello per abuso contro il Prefetto della Loira, che avea illegalmente proibito a certi ecclesiastici la predicazione; così il cardinale Caprara si provvide contro una lettera dogmatica d'un Commissario di polizia sull'accompagnamento funebre: non è bello pensare un Commissario di polizia che fa lettere dogmatiche?

E quali sono gli esempi d'abuso specificati negli articoli organici? Quale applicazione possono avere mai nel nostro sistema di relazioni fra Chiesa e Stato?

*Usurpazione od eccesso di potere!* Dalla giurisprudenza francese risulta che per questo capo si riscontra l'abuso, o quando alcuno si

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

richiama al potere civile pel fatto che l'autorità ecclesiastica abbia ecceduto nell'esercizio del suo potere, o quando l'autorità ecclesiastica dà pubblicazione ed esecuzione ai suoi atti senza l'assenso regio. Ma oggi come può parlarsi di tutto ciò se per l'articolo 16 della legge 13 maggio 1871, ogni forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche, eccetto che per la destinazione dei beni e la provvista dei benefici, è abolito, e se per l'articolo 17, nel tempo stesso che agli atti dell'autorità ecclesiastica non è riconosciuta o accordata alcuna esecuzione coatta, non è ammesso però contro gli atti delle autorità ecclesiastiche in materia spirituale e disciplinare alcun richiamo od appello?

*Contravvenzione alle leggi e regolamenti della Repubblica!* Ma allora si ricade nel diritto comune.

*Infrazione delle regole consacrate dai canoni ricevuti in Francia, ed attentato alle libertà, franchigie e usi della Chiesa gallicana!* Ed eccoci rientrare senza più in un sistema, che non ha alcun riscontro possibile col nostro diritto pubblico odierno.

Ciò vale pei rapporti tra i ministri del culto e lo Stato. Per quelli fra i ministri del culto ed i cittadini, non ho che a ridire quanto più sopra abbiamo già detto: vi provvede il Codice penale.

Non ricorderò ora la procedura per abuso, perchè sia dessa che si voglia ristabilire, ma perchè quel nesso, in cui sta il diritto processuale col diritto statuyente, ci renderà ancor più chiaro, che prendendo le mosse dalla nozione dell'abuso si enterebbe oggi in una via senza uscita.

A che conduceva la procedura per abuso?

Ad una semplice *dichiarazione d'abuso*. E vorremmo noi attribuito al Governo un magistero dottrinale?

Alla dichiarazione d'abuso, seguita dalla *soppressione* dello scritto. Ed allora ci troviamo di fronte alle leggi di libertà della stampa contemperate colla legge del 13 maggio 1871.

Alla dichiarazione di abuso accompagnata da *ingiunzione* di amministrare i sacramenti. Il Ministro Guardasigilli ambisce forse di divenire un vero *Pontifex maximus*? Vi saranno i casi di coscienza a lui riservati?

Alla dichiarazione d'abuso e *autorizzazione di procedere* in via civile o criminale. Siamo d'accordo nel diritto comune.

Alla accettazione di *scuse*. Neppure questa è oggidì escogitabile, dacchè la legge avrebbe pur sempre il suo corso.

L'onorevole signor Ministro per dimostrare che la nozione dell'abuso è determinata dalle tradizioni, citava tra gli altri esempi la Spagna. Certo che nella Spagna venne applicata e forse più che altrove, ma perchè il Re di Spagna si attribuiva la prerogativa di difensore della Chiesa. Basterebbe citare un concordato qualunque, citerò quello del 1803, tra il cardinale Caprara ed il Marescalchi, perchè sia palese come la nozione dell'abuso si coordina essenzialmente a principî di diritto pubblico affatto diversi da quelli che si vogliono oggidì mantenere. Nel Concordato del 1803 è stabilito che per tutti i dubbi, i quali nel Concordato non si fossero trovati risolti, si sarebbe ricorso al diritto ecclesiastico, e in ogni caso si sarebbero appianati per via di accordi tra il cardinale segretario di Stato, e il presidente della Repubblica. Devo confessarlo: una conferenza dell'onorevole signor Ministro Mancini col cardinale Simeoni alletterebbe non poco la mia curiosità; ed invero sarebbe la cosa più curiosa del mondo.

(*ilarità*).

No, o Signori: l'Ufficio Centrale non poteva avere minimamente in capo di sottrarre alla punizione coloro i quali offendono le leggi: *non indistincta haec defensio et promiscua dabitur, imo justis terminis dividatur*: i reati qualunque sieno *puniantur*, ma l'andare più in là, l'indagare quei fatti i quali escono dal campo del diritto penale *illicitum, anceps*.

L'onorevole Senatore Mauri ha distinto il partito clericale ed il clero: quello cosmopolita, questo italiano; il primo reclutato fra i laici non meno che fra i sacerdoti, il secondo costituito dai ministri del culto; l'uno agitato da rimpiantipolitici, l'altro consacrato all'esercizio del suo ministero.

Siamo noi giusti nel prendere certe disposizioni verso taluno pel solo fatto che appartiene ad un dato ordine di cittadini? Ed è d'altronde vero, che le leggi odierne non tengono conto di quella particolare gravità, che aggiunge a un reato commesso da un ministro

del culto il suo carattere sacerdotale, o di quella particolare autorità ed influenza, per cui in un ministro del culto diventano punibili degli atti che negli altri cittadini non sono puniti?

Il ministro del culto è nella odierna legislazione punito più degli altri cittadini perchè appunto ministro del culto, ed è punito per fatti che non sono puniti in altri cittadini.

Così si espresse l'onorevole Ministro De Falco nel presentare al Senato la legge del 1871:

« Quanto al nuovo articolo 270 che stabilisce non doversi mai applicare il minimo della pena ai ministri del culto che hanno commesso un reato qualunque nell'esercizio delle loro funzioni, è manifesto non trattarsi che di una ulteriore e ragionevole conseguenza del principio che presiede a questa riforma. Nè perciò si infligge una pena speciale o più grave; ma solo si vieta l'applicazione del minimo della pena ad un fatto che acquista una speciale gravità per parte di colui che, commettendolo, ha abusato delle proprie funzioni e messo a più serio pericolo l'ordine sociale. »

Ecco dunque che il ministro del culto non ha mai il beneficio, cui ogni altro cittadino ha aperto l'adito, del minimo della pena.

Ed inoltre: « Noi dobbiamo (così il De Falco) considerare nel ministro del culto un cittadino, che non è dissimile dagli altri se non in quanto l'autorità della sua parola e del suo esempio ha efficacia speciale sulla condotta e sugli atti del popolo. Ma se egli non ha e non deve avere privilegi nè in favore nè in odio, è ben giusto che debba rispettare al pari di ogni altro le leggi e le istituzioni dello Stato e gli atti della pubblica autorità; e che qualora si valga, contro le istituzioni e le leggi, di quella speciale sua condizione, munita e insignita di funzioni cotanto rispettate e autorevoli, gli si chieda conto più severo del suo contegno e gli si aggravati la pena in ragione appunto della maggiore influenza che ha potuto esercitare sugli altri.

« In conseguenza di questo concetto, sebbene ogni cittadino possa senza delitto discutere, e persino censurare, con certa misura, le leggi, il ministro del culto non ha più questa facoltà, allorchè fa intervenire nella sua censura le sue funzioni, la sua autorità religiosa ed il suo ministero.

« Per queste ragioni l'art. 268 che or si pro-

pone non più punisce l'indebito rifiuto del ministero spirituale, e nemmeno cerca d'interpretare un discorso od uno scritto per sapere se contenga censura; ma punisce la espressa censura delle leggi e degli atti delle pubbliche autorità, o altrimenti chi ne fa oltraggio o vilipendio. »

Dunque dei fatti, che negli altri cittadini non sono puniti, sono puniti nel ministro del culto.

L'onorevole Senatore Cadorna ha ricordato come l'unità nazionale si sia compiuta, e come d'altronde si sieno eseguite leggi in opposizione agli interessi del clero senza che da parte del clero nascesse perturbamento nella pubblica tranquillità. Sarà bene di riandare alquanto più particolarmente la storia della liquidazione del patrimonio ecclesiastico.

Si son ricordate certe istruzioni della sacra penitenzieria, le quali ammonendo gli acquirenti di beni ecclesiastici perchè si mettessero in regola colla loro coscienza, potevano recare incaglio e danno a quella grande operazione.

Contuttociò la vendita dei beni ecclesiastici si è potuta compiere, ed in quelle condizioni, che trovavansi determinate dallo stato economico della nazione, e non altrimenti.

Quando procedette più prosperamente? Nel primo periodo, che è quello, in cui più potevano influire sugli animi le dette istruzioni, ma d'altronde quello, in cui maggiore la copia dei capitali disponibili, e migliori i beni messi in vendita.

Quando riprese favore? Nel milleottocento settantuno, appunto allora, che si era tolto dal Codice quell'articolo di legge, con cui si intendeva reprimere le coercizioni spirituali, che avessero distolto dall'acquisto di beni ecclesiastici, ma quando d'altronde erano cessate le cause che nel frattempo aveano portato un qualche rallentamento. E quali erano state siffatte cause?

Le desumo dalla Relazione della Commissione Centrale di sindacato sull'amministrazione dell'asse ecclesiastico presentata dal Ministro Sella alla Camera dei Deputati nella tornata del 20 maggio 1872.

È una pagina molto eloquente di storia economica, e da cui si apprende quanto poco conti l'esserci o no un articolo di Codice penale, non potendo esso contribuire al buon risultato di un'operazione economica, quando questa si trova

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

contrariata dalle condizioni di fatto, e non potendo d'altra parte la mancanza di tali disposizioni portar danno, quando le circostanze economiche vi sono propizie.

La Commissione nelle precedenti sue relazioni non avea mancato di discorrere delle cause che a suo avviso avevano esercitato maggiore influenza sul rallentamento progressivo dell'alienazione. Nella Relazione che ho sott'occhio, credette bene di specificarle.

« Fra le cause principali che nel triennio testè decorso contribuirono a rallentare le vendite ve ne sono alcune d'indole generale e affatto indipendente dalla qualità dei beni e dei modi prestabiliti dalla legge per l'alienazione. Talune di queste cause d'indole generale sono permanenti, altre soltanto eventuali e transitorie. Le principali sono, ad avviso della Commissione, la straordinaria quantità dei beni gettata sul mercato dal demanio direttamente od a mezzo della Società anonima per la vendita dei beni demaniali; le condizioni in generale poco favorevoli alle transazioni riguardanti la proprietà fondiaria, mitigate forse un poco dopo il 1870; la scarsità dei capitali disponibili nelle diverse provincie del Regno, fatta anche più sensibile dopo gl'investimenti operati in vasta scala specialmente nell'anno 1868; le perturbazioni recate al commercio ed alle contrattazioni in generale dagli avvenimenti straordinari dell'ultimo biennio, ed in specie da quello del 1870.

« Fra le cause speciali non inerenti alle qualità intrinseche dei beni da alienare ma dipendenti piuttosto da condizioni particolari ed estrinseche, meritano di essere ricordate in singolar modo: l'assoluto divieto di vendere i beni dell'asse ecclesiastico altrimenti che col mezzo dei pubblici incanti, d'onde derivano spesse volte i maggiori incentivi ai brogli ed alle collusioni fra i concorrenti alle aste e le ripetute diserzioni che hanno per effetto di rendere vieppiù problematico l'esito dei futuri incanti, non fosse altro per l'aggravamento delle spese di aggiudicazione le quali in molti casi diventano pur troppo assolutamente eccessive e sproporzionate alla entità dei lotti che si pongono novellamente all'asta; la provenienza stessa dei beni, il ricordo della quale esercita alla sua volta un'influenza piuttosto dannosa non tanto, notate bene, pei pregiu-

dizi religiosi che pur sono alimentati con assidue cure specialmente nei piccoli villaggi ed anche nei maggiori centri di popolazione, quanto per l'opinione generalmente accolta che i beni già appartenenti alle manimorte debbano trovarsi in cattive od almeno in poco prospere condizioni; e finalmente la troppa elevatezza che si riscontra talvolta nel prezzo d'asta. »

L'onorevole Senatore Mauri ha accennato ad alcuni fatti molto concludenti per asserire quello che già anche dagli stessi fautori viene asserito, che in generale il clero italiano non ha dato causa a perturbazioni.

Ed ecco ieri l'onorevole Ministro parlare al Senato di quei prospetti statistici che l'Ufficio Centrale gli aveva chiesti; provano essi forse il contrario?

Prima di tutto mi conceda l'onorevole Ministro una rettificazione quanto alla storia dei prospetti medesimi, e son certo che nella sua lealtà vorrà ammetterla per esatissima.

L'onorevole Ministro ha fatto le meraviglie, che l'Ufficio Centrale si sia affrettato di formulare le sue conclusioni senza attendere questi prospetti.

Il vero si è che quando l'Ufficio Centrale ha chiesto i prospetti statistici avea già conchiuso, e ciò poteva benissimo, e perchè le sue conclusioni erano almeno in parte indipendenti da circostanze di fatto, e informate a considerazioni generali di principio, e perchè l'onorevole Ministro intervenendo nell'Ufficio Centrale e richiesto dei fatti che a suo parere aveano giustificato la presentazione della legge, non avea infine saputo dirci, che i pochi già adottati alla Camera dei Deputati. E d'altra parte quando gli abbiamo chiesto i prospetti statistici, non fu l'onorevole Ministro a dirci, che ci voleva tempo per compilarli, e che non era una buona ragione codesta per ritardare la Relazione di una legge, di che il Governo avea bisogno?

Anzi ho chiesto di nuovo, se non i completi prospetti statistici, almeno quel tanto che il signor Ministro ne avesse già in pronto, quando all'Ufficio Centrale ho letto la Relazione, e infine non li ebbi che in quello stesso dì in cui si è aperta la discussione in Senato.

Pei fatti particolari, che al Ministero risultano indipendentemente dai prospetti statistici, l'onorevole signor Ministro si è appellato al mio

riserbo, siccome quello che ci viene imposto dal più doveroso riguardo verso persone e famiglie. Non dubiti: io intanto non parlerò che dei fatti che già lo stesso signor Ministro ha addotto in altro luogo, e ne parlerò in conformità ai documenti ufficiali, che il signor Ministro si compiace di farmi conoscere; ne parlerò colla maggiore esattezza bensì, ma nello stesso tempo colla maggiore misura. Mi basterà solo il porre in rilievo l'indole propria e speciale di tali fatti, la quale appunto dà luogo ad apprezzamenti, siccome quelli che ne avea dapprima formato il signor Ministro, ed i quali tuttavia con una informazione genuina svaniscono. Ciò spiega invero la perfetta buona fede del signor Ministro nelle sue asserzioni, ma ciò in pari tempo mette in guardia dall'aprire la via a procedimenti, nei quali per lo più si dà corpo ad ubbie e prevenzioni, che davanti ad una investigazione sincera si risolvono in nulla.

Ciò mi servirà poi meglio a trarre le sole e legittime conclusioni, che si possano trarre dai prospetti statistici.

Il signor Ministro alla Camera dei Deputati diceva: « Nel momento in cui vi parlo è il fratello di un dovizioso patrizio veneto il quale nella nativa provincia sta sul letto di morte. Ha una annosa lite colla fabbriceria di quella chiesa. Il parroco lo assiste, gli intima di firmare la rinuncia alla lite, altrimenti minaccia di lasciarlo morire senza sacramenti, si mandarono a chiamare altri preti, ma non si poterono accostare al letto del moribondo ».

Trattandosi di patrizio veneto, ne interrogai prima i miei colleghi Senatori, ne interrogai avvocati i quali hanno in Venezia una larga clientela, e nessuno ne aveva inteso parola. Finalmente ho scoperto che trattavasi di persona che non avevo bisogno di cercare lontano, giacchè era nella mia provincia dove certamente non sono straniero.

Ciò vuol dire che non vi era stato perturbamento, anzi nemmeno notorietà; fortunatamente non vi fu neanche il moribondo. Adesso poi al signor Ministro di Grazia e Giustizia consta nel modo più autorevole, che tutt'altro che esservi stato turbamento, le cose sono procedute di perfetto accordo.

Un altro dei fatti narrati dal signor Ministro si è quello che essendo venuto a morte in lon-

tana provincia il fratello di un nostro ammiraglio, il parroco gli ricusò la sepoltura, e non essendovi in quel comune alcun cimitero, lo si voleva far seppellire ove si seppelliscono le bestie.

Giunsero telegraficamente reclami al Ministro dei Culti ed anche al Ministro dell'Interno, « ma noi (disse il Ministro) abbiamo dovuto intervenire, com'è si dice, col fucile scarico. »

Ed invero non essendovi cimitero comune, ed il parroco non volendo d'altronde ricevere nella sepoltura di famiglia nella chiesa la salma, ne nacque un reale perturbamento, dacchè popolarmente voleasi che si seppellisse in una fossa destinata a chi muore senza sacramenti, come per esempio, le vittime di aggressione, ed i famigliari e aderenti volevano invece si seppellisse nelle tombe di famiglia.

La causa vera del disordine non è stata dunque il rifiuto della sepoltura ecclesiastica, ma la mancanza di cimitero comune.

Provegga efficacemente il Governo a riparare a mancanza sì grave; intanto però non è poi tanto vero che il Governo ordinasse a fucile scarico, dacchè ha pur fatto eseguire la tumulazione nella tomba di famiglia, e forse con opportune disposizioni transitorie; e, conciliando i riguardi della sanità pubblica e i diritti di proprietà col rispetto alla libertà del ministero ecclesiastico, si potrebbe ovviare agl'inconvenienti a cui questa volta il Governo ha provveduto dopo che si erano verificati.

Viene poi il racconto d'un interdetto di un vescovo di Sicilia, che nei primi momenti si era creduto avvenisse nei seguenti termini. Un vescovo di Sicilia, che non avea l'*exequatur*, esercitò in giudizio certi diritti sopra una chiesa contro il Municipio. Il Tribunale, considerando che l'attore non avea al cospetto della legge la qualità di vescovo, dichiarò non essere ammissibile la domanda fino a che non si fosse munito dell'*exequatur*.

Il vescovo, così narrava il Ministro, si fece lecito di lanciare l'interdetto alle chiese del comune, ed un mattino di domenica, quando tutta la popolazione del contado si presentò ad udire la messa, si trovarono le chiese chiuse per l'interdetto lanciato dal vescovo; di che ne avvenne un subbuglio di popolo con ferite e percosse.

Prima di tutto nello stato odierno della le-

gislazione ecclesiastica ciò non sarebbe possibile: è notissimo che l'applicazione dell'interdetto è ben più mite che un tempo.

Ma in fatto il vescovo bensì ha voluto affiggere anche alle porte d'altre chiese l'interdetto unicamente per renderlo noto, non perchè l'interdetto fosse esteso a tutte. L'interdetto non si riferiva che ad una sola chiesa, a quella che il comune aveva reclamato siccome sua. Anzi le funzioni solite a farsi in essa, vennero trasferite alla chiesa matrice. Sciaguratamente sopravvenne una siccità che si attribuì dal volgo al non farsi più le funzioni nella chiesa consueta: di qui un tumulto deplorabilissimo, che ha dato luogo a processo e condanne. Sembra inoltre che il vescovo si sarebbe indotto dappoi anche a togliere l'interdetto da quell'unica chiesa, quando si accettasse come rettore la persona che avrebbe designato, e gli si fossero restituiti gli arredi sacri. Comunque sia, io non so davvero, come con un articolo di legge penale si rimedi a fatti simili: forse col far celebrare i riti sacri dagli ufficiali del Governo?

Ed ecco, o Signori, vi sarà adesso facile spiegarvi i prospetti statistici di che ha fatto cenno il signor Ministro.

Si è l'Ufficio Centrale che ne ha mostrato il desiderio, e ciò principalmente per conoscere quale applicazione abbia effettivamente avuto quell'articolo del Codice penale del 1859, che ora presso a poco si vorrebbe ristabilire. Scarsissima, o, si può dire, nessuna.

Ma inoltre si prenda tutto il lungo periodo dal 1853 al 1877: si considerino tutti insieme i reati puniti per la legge del 1854; quelli pel Codice penale del 1859; quelli infine della legge del 1871. I processi avviati per tutti insieme questi reati ammontarono a 1455: e a quante le condanne? Non più che a 67! Si noti che la cognizione dei reati preveduti dagli articoli 268 e 269 del Codice penale appartiene alla Corte d'Assise. Il signor Ministro dal tenue numero di condanne dedusse l'insufficienza della legge: ma chi esamini anche solo di corsa l'enunciazione dei fatti, che hanno dato luogo ai processi, si accorgerà facilmente, che il fomite dei processi medesimi dipende da ben misere cause. La sproporzione perciò delle condanne coi procedimenti ci è di ammaestramento, perchè non troppo facilmente si creino dei reati, che danno

luogo piuttosto allo sfogo di mali umori, di piccole vendette, di privati rancori, che non ad una efficace e sincera attuazione della giustizia punitiva.

L'onorevole signor Ministro non è stato ieri aiutato dalla sua memoria quando ha per poco accusato l'Ufficio Centrale se non altro della coincidenza (meno male!) della nostra Relazione del 3 febbraio e della agitazione clericale che ha poi suscitato tanto romore dintorno a noi.

Il 3 febbraio si è il progetto di legge che venne presentato al Senato; la Relazione è del 10 aprile.

La coincidenza dunque notata dal signor Ministro non è colla Relazione nostra, ma col progetto di legge, che è un fatto non nostro.

A questo punto dovrei prendere in esame gli articoli di legge partitamente: ma poichè il Senato ha aperto la via alla discussione di merito, sarà meglio di riserbarsi un tale esame per ciascun articolo.

Solo dirò a coloro, che chiedono perchè non si accetti il progetto di legge quando si tolga il primo articolo, come vogliono mai si mantenga in vita una legge dopo che è stata decapitata?

Fosse del resto il rimanente della legge anche solo superfluo, ciò non vorrebbe dire che sarebbe innocuo: fornirebbe pur sempre nella sua stessa più blanda superfluità un pretesto per rimproverarci quelle persecuzioni, di cui ci daremmo l'aria nel tempo stesso che non ne vorremmo sapere.

Concludiamo pertanto, in ordine all'esame critico della legge, che deficienza nelle vigenti leggi non c'è, perchè il ministro del culto vi è punito, come tale, più di ogni altro cittadino, e perchè nel ministro del culto, in causa di questa sua qualità, sono puniti degli atti che negli altri cittadini non sono puniti.

Concludiamo che la scarsa applicazione degli articoli, che nel corso delle varie legislazioni si sono succeduti, dimostra *in fatto* non tanto trattarsi di un perturbamento prodotto dalla circostanza che vi sieno dei reati, i quali sfuggono alle pene, quanto piuttosto dalla circostanza, che *nella legge* vi sono dei reati i quali aprono l'adito a infondati processi.

Concludiamo finalmente, che il compimento di grandi fatti politici e legislativi non ebbe

che fare con qualche articolo di Codice penale, che siasi tolto od aggiunto, e che coll' accettare adesso le disposizioni, le quali ci sono proposte, si entrerebbe in un sistema affatto diverso da quello, che annunciato fino dal 1860 trovò la sua sanzione nel fatto del compimento dell'unità nazionale.

Ora, o Signori, se il Senato non è stanco io continuerei volentieri nel prendere in esame la legge in relazione alle condizioni generali religiose e politiche.

*Voci.* Sì, sì, continui!

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Signori! mai forse quanto nella presente età pare che gli animi siano in balia dell'indifferentismo, e pure in nessun'altra età come questa si sono messi in campo tutti i più ardui problemi religiosi. Alcuni degli uomini si trovano agitati da mille dubbî e non sanno

Del ver naturalmente desiato  
Per dritta via come fermare il piede.

Altri cercano riposo e tranquillità nella fede dei padri. Ma siamo lontani da quel periodo in cui la religione si praticava non più che come un esercizio di consuetudine, senza che potesse mai nemmeno venire nell'animo il sospetto a quali conflitti si troverebbe esposto il sentimento religioso di fronte all'impeto, cui si veniva svolgendo lo spirito dei tempi moderni, e di fronte all'opera assidua della critica storica, teologica, filosofica, che ci fa ripensare ai nomi di Schopenhauer, Feuerbach, Strauss.

Due grandi fatti si sono verificati, i quali hanno dimostrato come s'ingannassero coloro, i quali credevano che l'impero del sentimento religioso non più avesse possanza sugli animi. Da un canto noi abbiamo veduto l'impero di una dottrina inflessibile associata a quella piechezza di autorità, la quale trovava la sua espressione nella *Constitutio dogmatica de Pontificis Romani infallibili magisterio*.

Dall'altro abbiamo veduto in quella ebrezza demagogica e cosmopolitica, la quale salutò gli incendi di Francia, in quali abissi mai può essere travolto il popolo, privo di quella forma d'ideale, di cui solo è capace.

In un periodo siccome questo, in una crisi così profonda nell'ordine intellettuale e morale, non si può arrivare a soluzioni eque e normali se non applicando lealmente e sincera-

mente il diritto comune. Una legge la quale non si attenga a questo principio, ben venne qualificata la confessione della più flagrante impotenza; e tanto più il legislatore deve guardarsene, dacchè negli odii che suscita un'offesa qualunque a quello che l'uomo ha di più intimo, si porta l'infinito della religione.

Luigi XIV diceva che i protestanti non erano completamente suoi sudditi, perchè essi attendevano la parola d'ordine da chi si trovava fuori dello Stato, e trovavano quindi in contrasto le loro credenze religiose coi loro doveri di cittadino. Ed un simile modo di ragionamento non venne forse applicato ad uomini di altre religioni? Non è desso, per cui s'oppugnava l'abolizione delle interdizioni israelitiche?

L'ideale (ebbe a dire un audace pensatore) non è del tutto scomparso dal mondo, comunque sempre più si rifugga nella coscienza di ciascheduno: l'uomo vale quanto crede e quanto ama; d'uopo è perciò di evitare quelle leggi, le quali colle loro asprezze ci condurrebbero a dissimulare ed a simulare, se meglio alla umiliazione non si preferisse la vessazione.

Si è perciò che i politici, i quali si guardano da un'offesa qualunque alla libertà, saranno un giorno riconosciuti non già i più ingenui, ma più veramente i più accorti.

E qual è stato d'altronde il carattere del risorgimento italiano?

Vi richiamerò a questo proposito, o Signori, un'osservazione profonda di quel grande scrittore che è il Tocqueville. Nel parlare della rivoluzione francese, poneva il Tocqueville in evidenza che il cristianesimo non ne era stato tanto aggredito come istituzione religiosa, quanto come istituzione politica, e che quindi di mano in mano che l'opera politica della rivoluzione francese si era assodata, di mano in mano che andavano scomparendo quelle classi, quelle influenze, quei privilegi, che avevano contro di sè suscitato tante passioni, di mano in mano che il clero si trovava sgombrate intorno a sè le macerie del passato, di mano in mano che per ultimo sdegno della disfatta del passato sparivano le diffidenze e le prevenzioni contro di esso, il sentimento religioso rivisse.

Ed unicamente perchè nel Governo di Francia sono sopravvissute le prevenzioni popolarmente scomparse, unicamente perchè il legislatore non si era accorto di questo gran muta-

mento negli animi, non potè conseguire la Chiesa i benefici del diritto comune, e fu questo il loglio (gli scrittori più liberali lo attestano) che ha soffocato i germi più generosi; fu questa la vertigine che ha rese vane tutte le più diverse combinazioni politiche; fu questa la causa che non poterono svolgersi in bella concordia, e per la maggiore saldezza della patria comune, i sentimenti tutti che elevano l'animo dell'uomo e del cittadino.

Nella mia Relazione ho accennato a quanto c'insegna uno dei più grandi storici d'Inghilterra, il Macaulay. L'onorevole Amari la disse poesia; è più veramente una benefica legge, una legge storica e necessaria, una legge che in Italia pure non mancherà di avverarsi, solo che non vi portiamo un qualsiasi perturbamento. Ancora troverei nella poesia dell'affetto, delle memorie, delle tradizioni, una realtà ben maggiore che non nella sconsolata prosa del dubbio e della negazione.

*Voci.* Benissimo, bravo!

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Ma è legge storica che col tranquillarsi degli animi, ogni ordine di cittadini domandi alle leggi della sua patria quella protezione che altrimenti sarebbe costretto di domandare allo spirito di fazione o di setta.

Sì, o Signori, il non amare la patria è contro i sentimenti più cari, più naturali, più necessari all'uomo! Non costringiamo adunque nessun ordine di cittadini a cercare la protezione in una sfera fuori della legge; cerchiamo che la trovino sempre nella cerchia della legge (*Bene*).

Un fitto nugolo si addensava un giorno sulle coste d'Inghilterra; si stette attoniti aspettando che cosa mai si preparasse nel gran giuoco della politica umana, dalle arti della Corte di Roma, dalla potenza di Filippo, dal genio dei Farnesi. Ma in quell'agonia del nome inglese e della religione protestante, i cattolici corsero a schierarsi sotto la bandiera dei loro lords luogotenenti, di nient'altro solleciti che di far palese, come non sia religione il tradire la patria.

*Voci.* Bravo, bene!

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Sì, o Signori, la libertà qualche volta è come la maliarda dell'Ariosto, la quale è costretta di quando in quando ad assumere la forma di serpe, che striscia la terra, ma beneficio non vi ha che

quella maliarda non conceda a chi ha saputo rispettarla anche coperta di quel misero scoglio.

*Voci.* Benissimo.

Nessuno più del Gladstone ha espresso più vivamente i timori che nell'ordine civile gli parve desumere da quell'insieme di dottrine, dai tedeschi comprese sotto il nome di vaticanesimo. Dottissimi vescovi della Germania, e quell'insigne teologo che è il Newmann, non che altri, hanno protestato contro l'interpretazione che il Gladstone ha dato al Concilio Vaticano. Eppure il Gladstone stesso, il Gladstone, che aveva tratto dalle dottrine del Concilio Vaticano le conseguenze più sinistre per l'ordine civile, ha proposto per questo agli inglesi di ritornare all'antico sistema di soggezione dei cattolici?

« Non è dignità della Corona e del popolo del Regno Unito il lasciarsi deviare dal sentiero deliberatamente scelto. È giusto l'aspettarsi, ed è molto a desiderarsi che i cattolici romani del nostro paese facciano nel decimonono secolo quello che i loro antenati inglesi, eccetto una mano di emissari, fecero nel decimosesto secolo, quando si schierarono contro l'Armada, e nel decimosettimo quando, a dispetto della Corte di Roma, sedettero nella Camera dei Lordi, mercè il giuramento di fedeltà. Quanto abbiamo diritto di desiderare, abbiamo anche diritto ad aspettarci. Il dire che non ce lo aspettiamo, sarebbe, a parer mio, propriamente un insultare coloro che vi sono interessati. Questa nostra aspettativa potrà forse in parte esser delusa. Se coloro ai quali io mi rivolgo, renderanno disgraziatamente testimonianza personale della decadenza di una valida, robusta e vera vita nella loro chiesa, sarà loro il danno piuttosto che nostro. Gli abitanti di queste isole, nel loro insieme, sono costanti, sebbene talvolta creduli ed eccitabili; risoluti, sebbene talvolta millantatori; ed una nazione di mente robusta e di cuore sano non si lascia impedire dal compiere la sua missione nel mondo da nascosti o aperti dissensi, dovuti all'influenza straniera di una casta. »

Sì è parlato, o Signori, nel corso di questa discussione, dell'ordine del giorno Bon-Compagni e della politica che intendeva iniziare il conte di Cavour quando fosse compiuta l'unità italiana e fosse posta la capitale in Roma.



Nessuno certamente poteva mettere in dubbio che il conte Cavour non avrebbe fatto onore alla sua firma.

Io certamente (se ne darà pace l'onorevole Benintendi) non ho il vanto d'essere tra i tanti esecutori testamentari della politica del conte di Cavour; solo io so che in quegli anni in cui più vive si formano le impressioni nell'animo, i discorsi del conte di Cavour io seguiva attentamente, studiosamente, giorno per giorno, mentre nell'animo mio si venivano rischiarando, come da purissimo raggio di luce, dal santo amore d'indipendenza.

Come nella scienza economica ancora io non saprei citare uno scrittore più sicuro, più poderoso, così nella politica io trovo il conte di Cavour non già raffinare l'ingegno in sottili artifici di uomini meschini, ma sempre seguire quei larghi principî, quella via maestra, che conducono le nazioni a glorioso porto.

Altri ha detto che il conte di Cavour avrebbe fatto onore ai suoi impegni quando fosse venuto in Roma: per mia parte, io dico che a questi avea già fatto onore molti anni innanzi.

Forse che nel 1851 il clero fornito ancora di privilegi, fornito di tutte le sue ricchezze, di tutti i suoi sodalizi e le sue milizie non era ben più potente d'oggi? Forse che un rimpianto del passato non avea con sè alleato un bisogno di pace e di riposo, dopo i provati disinganni, dopo i subiti rovesci? Eppure a chi voleva trascinare il conte di Cavour nelle vie dei sospetti e delle vessazioni: « Se tale politica (rispondeva quel grande uomo di Stato) non fosse contraria ai principî di libertà, non si potrebbe ancora seguire, perchè non può condurre ad alcun risultato pratico, e riuscirebbe anzi dannosa. Io credo che gli oppositori si prefiggano lo scopo non già di diminuire l'autorità legittima della Chiesa, nè della religione, ma quello bensì di ricondurre il clero all'amore delle dottrine liberali. Ebbene, io sono d'opinione che il mezzo da essi proposto conduce ad uno scopo ben diverso. Come mai infatti volete voi che il clero prenda amore alle nostre istituzioni, se dopo avergli tolti, e giustamente, i privilegi che gli erano stati accordati nell'antico sistema, se al momento in cui state per togliergli quelli che ancora gli rimangono, al momento che state per decretare sul migliore riparto dei prodotti dei beni ec-

clesiastici, voi gli diceste: noi abbiamo applicate le massime di libertà e di eguaglianza per tutte quelle parti della legislazione che vi erano favorevoli, ma per ciò che riflette alla indipendenza e libertà vostra, noi vogliamo mantenere le antiche tradizioni del papato, che noi chiamiamo glorioso retaggio dei nostri avi. »

« Io dico che con questo linguaggio, lungi dal condurre il clero alle idee liberali, all'amore delle nostre istituzioni, voi ne lo allontanereste sempre più, ne lo allontanereste perchè svegliereste in esso quel sentimento di giustizia che più forte alberga negli animi degli uomini illuminati. La storia di tutti i tempi prova che il mezzo più efficace per accrescere l'influenza politica del clero si è di lasciarlo in una condizione eccezionale, si è di sottoporlo a persecuzioni, oppure anche a semplici vessazioni. Io non invocherò l'appoggio della storia dei tempi di mezzo, mi basta di ricorrere agli esempi che ci fornisce la contemporanea. Il Governo inglese dopo la rivoluzione del 1788 volle diminuire l'influenza del clero cattolico in Irlanda; a tal fine adoperò ogni mezzo di coercizione e con quella energia spinta talvolta fino alla ferocità che contraddistingue la forte razza anglosassone. E quali furono i risultati di tale politica? »

« Furono di costituire l'Irlanda in una massa compatta avente nel suo clero la più cieca, la più intera confidenza. Adottata poi nel 1829 un'altra politica assolutamente libera e per l'insegnamento ed inverso del culto, l'influenza del clero andò scemando di molto, tanto che abbiamo visto gli sforzi del grande O'Connell, secondato dall'intero clero irlandese per produrre a favore del richiamo dell'unione una agitazione simile a quella che egli aveva creato per l'emancipazione dei cattolici tornare assolutamente inutili. E per venire ad un'epoca più recente vedete quanto sia mal riuscito all'attuale Ministero inglese il tentativo di voler applicare al clero alcune misure repressive che non opossan dirsi certamente di persecuzione, ma di semplice vessazione! »

« Voi avete visto come la sola presentazione del *bill* contro l'aggressione papale abbia scemato l'autorità che così meritamente si erano acquistata gli uomini illustri di Stato che reggono in Inghilterra la somma delle cose. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

Il Pitt non aveva egli proposto l'emancipazione dei cattolici appena che l'Irlanda era uscita da una rivolta?

Che cosa si era egli proposto?

Quello che abbiamo fatto noi. Egli voleva riuniti gli irlandesi agli altri popoli del Regno Unito; ma nello stesso tempo voleva togliere quelle restrizioni che avrebbero scemato la concordia degli animi, aveva voluto rinvigorire il vincolo politico con quello sociale.

Ove è questione nazionale non vi è divisione di parte, diceva l'onorevole Senatore Amari; ed io sono perfettamente con lui.

Sì, certamente, se ci fosse la minima pressione di qualsiasi Governo straniero noi sapremmo resistervi con tutto l'animo, con piena unanimità, imperocchè la dignità è il primo dei beni delle nazioni, e qualunque legge buona, che imposta ci fosse, sarebbe esautorata nel suo principio.

Però dove sta l'indipendenza vera? Non già nel fare o non fare una legge per compiacenza o dispetto verso gli stranieri, ma nel fare le leggi che riconosciamo utili e giuste, e non fare quelle che non giudichiamo tali.

Quando il conte di Cavour nel 1858 propugnò la legge sull'assassinio politico e sui reati verso sovrani d'altri Stati, forse che desistette dal propugnare la legge pel rimprovero che gli si moveva di subire con ciò una pressione?

E qual Governo dunque ci ha ingiunto di respingere questa legge? Non parlo di pressioni interne. Tale non qualificarei giammai il diritto di petizione, che si facesse valere come fanno gl'inglesi. Ma infine petizioni non vennero che da una piccola parte d'Italia.

Dei fanatici stranieri vorremo noi vendicarci a danno del clero italiano, che tutti hanno lodato per temperanza, in confronto di ogni altro?

Fuori d'Italia, ci vennero anche di recente le più nobili testimonianze di tranquilla fiducia, alle quali è debito per noi di corrispondere coll'evitare alle nazioni amiche, non dirò imbarazzi, ma anche solo molestie. Non risuonano ancora le nobili parole di Giulio Simon? E si rammenti, o Signori, che insieme alla resistenza della Curia di Roma, insieme alla prudenza del Governo del Re, si fu precipuamente la Francia che nel 1871 non diede ascolto alle proposte di dare alla legge delle guarentigie

la sanzione di patto internazionale. Fu Giulio Favre che vi si oppose pertinacemente e che con saggissimo accorgimento si tenne lontano da una via, com'egli qualificava, priva d'uscita.

Ed in mezzo a tutto ciò, ci lasceremo guidare da circostanze momentanee, ci lasceremo turbare la serenità del giudizio dallo schiamazzo che si è sollevato in questi ultimi tempi?

Troppo io vidi nella mia breve carriera parlamentare correre facilmente a quelle deliberazioni, che ciascuno riconosceva ingiuste, unicamente perchè si credette sapienza di porre in seconda linea i principî, ed in prima linea gli spedienti.

Questi compromessi, queste transazioni hanno forse giovato alla buona costituzione delle parti politiche?

Oh lasciamo, o Signori, i nemici d'Italia, i sognatori di un passato politico che non ha ritorno, *coracas istos, pullos in nido excludere, qui evolent clamatores odiosos atque molestos*, ma non dimentichiamo l'antica sentenza: *Qui in libera civitate, ita se instruunt, ut metuantur, his nihil potest esse dementius*.

E ieri non si è detto in altro luogo autorevolmente: « il Governo non vuole accordare alla petizione dei cattolici esteri un'importanza che non hanno: pochi fanatici non possono mettere in dubbio il nostro diritto, fossero anche cento volte più numerosi: il diritto italiano ha basi troppo solide perchè possa essere scosso? » Queste savie parole da chi vennero pronunciate? dal signor Ministro dell'Interno.

Nello stesso modo si è dichiarato « non credersi che fosse opportuno che si desse lo svolgimento ad una interrogazione parlamentare, dacchè si tratta di un movimento impercettibile, dacchè è l'affare di qualche privato a cui nessuno avrebbe dato importanza; e che non merita che vi si dia importanza dacchè in Roma vi ha una rappresentanza estera, e tutti sono convinti che in nessun modo qui sia offesa la libertà religiosa; dacchè infine al Ministro degli Affari Esteri non fu mai mossa osservazione alcuna su questo punto, e non si può in alcun modo temere che i Governi esteri mettano in dubbio i nostri diritti. » E chi si espresse in questi termini? l'onorevole Ministro degli Esteri.

Conchiudo il mio dire: Vorremo adottare questa legge come una dimostrazione? Le di-

mostrazioni si fanno per un diritto che si ha a conquistare, ma per un diritto che si ha conquistato le dimostrazioni non sono che una provocazione. Vorremo farne una parodia? Le leggi di altri Stati sono informate a principî assolutamente opposti a quelli che mai abbia voluto o voglia seguire l'Italia. La vorremo infine deliberare come una rappresaglia? Ma guai, disse l'onorevole Senatore Cannizzaro, guai se si oltrepassa il limite della difesa; e le rappresaglie non sono ammesse dal diritto pubblico se non quando le leggi non tutelano il diritto sufficientemente.

La sola risposta degna a chi osteggi l'Italia, la sola risposta che affermi la sicurezza del diritto, si è quella che desumiamo dalle reali necessità, non già dalle ubbie e dalle prevenzioni.

Sono infide compagne e consigliere codeste della dignità e della forza.

Voci. Bravo, bene!

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Barbaroux a nome della minoranza della Commissione.

Senatore BARBAROUX. Onorevoli Signori. Dopo lo svolgimento dato alla Relazione del vostro Ufficio Centrale dai membri della maggioranza, la minoranza di essa sente il dovere di chiarire, e direi quasi giustificare il suo dissenso dal voto della medesima, acciò niun dubbio rimanga sulle considerazioni che lo determinano. Non temete, Signori, che io voglia farvi un lungo discorso; sarà una semplice e brevissima dichiarazione per sdebitare tutti i Commissari della Giunta dell'onorevole compito loro demandato.

Signori! Quantunque le conclusioni prese a maggioranza dall'Ufficio Centrale suonassero rimando dell'esame delle disposizioni penali proposte, a tempo futuro, quando sieno ripresentate nel Codice penale, e così paressero involgere semplicemente una quistione di opportunità, la divergenza tuttavia si mostrò nel seno stesso dell'Ufficio, determinata principalmente da un concetto diverso, formatosi nell'animo dei varî suoi componenti circa il carattere del progetto di legge, sullo spirito da cui ne fu determinata la presentazione, e sui criterî che dovrebbero presiedere all'applicazione della medesima; e la discussione che già ebbe luogo in quest'aula conferma, io credo,

abbastanza la verità di questa mia asserzione.

Non tanto la qualifica di *abusi* da cui s'intitola il progetto, quanto e più specialmente la espressione del primo articolo « *abusando del suo ministero* » ha potuto ingenerare l'idea, o per lo meno il timore che si potessero introdurre processi inquisitorî, e delegare a chi sarà chiamato ad applicare la legge un esame sulla natura del fatto che si addebita al ministro del culto, nel senso, se costituisca un abuso del proprio ministero, o non contengasi entro la cerchia e nei limiti della sua esplicazione legittima; se cioè il ministro del culto abbia nel caso specifico soddisfatto, o mancato al proprio ministero; esame che sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria, e costituirebbe a sua volta un abuso della civile autorità.

Questa idea, o Signori, questo concetto parve alla minoranza della Giunta assolutamente erroneo, e ripugnava così alla lettera come allo spirito del progetto di legge che ci sta innanzi.

Il primo articolo, che forma la sua caratteristica, vuol punito il ministro del culto che nell'esercizio del suo ministero, in occasione cioè di esso o traendone partito in offesa delle istituzioni o delle leggi dello Stato, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, e qualifica questo fatto del ministro del culto *abuso del suo ministero*.

Che tale sialo veramente può essere ultroneo il dichiararlo, non certo controvertirsi; ma lungi dal deferirne il giudizio a chi dovrà applicarlo, la legge esclude qualunque apprezzamento sul carattere del fatto che si vuol reprimere.

Infatti, come è concepita la legge, dato nelle contingenze previste il turbamento della coscienza pubblica, o della pace delle famiglie, in offesa delle istituzioni o delle leggi dello Stato, il reato esiste senza uopo di altra indagine o giudizio sulla natura del fatto, e mai non sarà il caso, per chi è chiamato ad applicarla, di entrare in un campo che non può appartenere.

Se tale è veramente il concetto che rivela, ben considerato, l'articolo del progetto nel suo tenore, questo concetto è ribadito e fatto più certo dal raffronto coll'articolo 268 del Codice del 1859.

Là veramente, punendo l'indebito rifiuto dei propri uffici, la legge entrava in un campo che

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

non appartiene all'autorità civile, e delegava a chi è chiamato ad applicarla un compito a cui è incompetente.

Grandissima lode vuol essere data perciò all'odierno progetto, di avere ripudiato una formula che abborriva dai sani principî; e ciò prova come il vero concetto della legge proposta escluda ogni illegittima ingerenza nell'esercizio dell'ufficio spirituale, che appartiene al ministro del culto.

Questa legge pertanto la minoranza dell'Ufficio non poté acconciarsi a riprovarla, sotto qualsiasi forma questa riprovazione si volesse proporre. Non, che la ritenesse nella sua formula, non dirò perfetta, ma nemmeno molto lodevole, chè anzi ne desiderava il miglioramento, e questo suo desiderio sta nella Relazione espresso.

Le parole: « *turba la pace delle famiglie o la coscienza pubblica* » soggiunte allo scopo di indicare la gravità dell'offesa che s'ha in mira di reprimere, se pure hanno nel comune linguaggio un significato proprio, possono per avventura, come quelle precedenti « *abusando del suo ministero* » gettare qualche incertezza, e fuorviare nella applicazione della legge.

Ma la convenienza e necessità di una disposizione conforme al concetto dell'articolo primo, già approvato in altra occasione dal Senato, a complemento della nostra legislazione per la difesa delle nostre istituzioni e delle leggi dello Stato contro i tentativi che a loro danno possono produrre, non parvero alla minoranza dell'Ufficio venute meno.

Onorevoli Signori. Ho promesso che non avrei fatto se non una semplice dichiarazione. Mi arresto perciò senz'altro, dichiarandovi che lo svolgimento ch'ebbe luogo in quest'Aula non ha potuto rimuovere la minoranza dell'Ufficio dall'apprezzamento già fatto sul carattere del presente progetto di legge, e dal persistere nel suo voto, che ammessone il concetto si passi alla discussione dei singoli articoli, emendandoli in quanto per avventura possano lasciare dubbio sulla vera loro portata, e non si ritardi a provvedere a quella lacuna che lascia la legge del 1871.

PRESIDENTE. Insiste il sig. Senatore Bargoni nel suo ordine del giorno?

Senatore BARGONI. Dopo che l'Ufficio Centrale al finire della seduta di ieri ha ritirato il suo

ordine del giorno, lo scopo diretto di quello presentato da me è necessariamente venuto a cessare. Per altro io desidererei che il concetto di questo mio ordine del giorno venisse tradotto sotto forma diversa nello stesso progetto di legge, in quanto che parmi che, a salvare la legge medesima da quell'accusa di eccezionalità colla quale fu più direttamente attaccata e combattuta, converrebbe che essa pigliasse la forma stessa che ebbe la legge del 5 giugno 1871, e che i nuovi articoli, che oggi sono proposti, diventassero altrettanti articoli del Codice penale del 1859. Mi riservo quindi di presentare al banco della Presidenza un progetto di articolo che sto precisamente già formulando in questo senso.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti se il Senato intende di passare alla discussione degli articoli.

Chi è di questo avviso, sorga.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per non disgiungere di troppo il Senato prendendo tante volte la parola, siccome sono persuaso che all'art. 1 sul quale trovasi iscritto il Senatore Poggi e qualche altro, si riprodurrà la questione sostanziale sopra il fondamento di queste disposizioni di legge, così mi riserverò di rispondere in una volta sola anche alle osservazioni dell'onorevole Relatore della maggioranza dell'Ufficio Centrale ed a qualche altro oratore che testè ha parlato.

PRESIDENTE. Per parlare contro l'articolo 1 è iscritto innanzi tutti il signor Senatore Linati, il quale però ha or ora ceduto il suo turno al signor Senatore Alfieri.

Senatore POGGI. Era riservata a me la parola.

PRESIDENTE. Scusi, signor Senatore. Sul finire della tornata di ieri è stato bensì dichiarato che Ella avrebbe la parola all'articolo 1, ma non fu dichiarato che Ella dovesse essere preferito agli altri, già iscritti su tale articolo.

Se Ella desidera che io interPELLI il Senato, l'interPELLERÒ: altrimenti, devo seguire l'ordine delle iscrizioni.

Senatore POGGI. Attenderò il mio turno.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Senatore Alfieri sull'articolo 1.

Senatore ALFIERI. « Talune idee (così dice il Laboulaye) manifestate che siano, fanno bollire le menti a guisa di lievito, fino a tanto che non abbiano vinto i pregiudizi che le contrastano, e non abbiano rinnovato l'aspetto della società.

« La libertà di religione è una di coteste verità, le quali proseguono il proprio cammino ad onta di qualsiasi ostacolo; nel secolo decimosettimo apparve col nome modesto di tolleranza, nel decimottavo si chiamava libertà della coscienza; in oggi il concetto si concreta nella separazione della Chiesa dallo Stato. Diversa l'applicazione, ma uno lo scopo di coloro i quali propugnano quella causa: liberare cioè le coscienze, e rendere lo Stato assolutamente laico. »

Da questa sentenza prendendo le mosse, confido di conciliarmi la benevola attenzione dei miei onorevoli Colleghi. Da questa sentenza che per me è, per così dire, fondamentale e direttiva in tutti gli argomenti della materia, della quale oggi ci occupiamo, da questa sentenza deriva che ogni volta che si affacciano al Parlamento italiano proposte che si atten- gono alle attribuzioni delle pubbliche autorità rispetto alle credenze religiose e rispetto all'esercizio del culto, io avvisi che a volersi con verità e giustizia chiamare liberali, occorre anzitutto essere solleciti di applicare due massime che, prima proclamate dal conte di Cavour, e consentite dalla nazione in Parlamento, vennero concretate poi nella legge delle guarentigie.

Queste due massime sono:

1. La piena libertà delle coscienze religiose negl'individui;
2. La separazione della religione dalla politica.

Ed io pensatamente sostituisco questa formula: *Separazione della religione dalla politica* a quell'altra che, benchè consacrata dall'uso, ha ingenerato incertezza e confusione non lievi, quella cioè della *separazione della Chiesa dallo Stato*.

Ognuno di voi sa meglio di me che col vocabolo *Chiesa* ora s'intende il complesso di dottrine che forma il *credo* di una confessione religiosa, ora s'intende l'associazione di tutti coloro che in quel *credo* convergono.

Ora, ed è questo il significato più frequente

che si dà alla parola Chiesa, questa parola significa l'istituzione gerarchica, il governo per così dire della accennata consociazione di fedeli.

L'effetto di questa varietà di significato della parola Chiesa è tolto di mezzo quando ad essa si sostituisca la parola Religione.

E perchè, o Signori?

Perchè quando si parla di religione si parla di un fenomeno psicologico, che non si discute, e per cotesto fenomeno gli uomini accettano, senza discussione, o dogmi o precetti. Ma se uscite dal campo del dogma e del precetto, voi entrate nel campo della filosofia, voi entrate quindi nel campo della discussione.

No, o Signori, la religione è cosa che non si discute, si sente o non si sente. Chi vorrà negare che nell'immensa maggioranza, nella quasi universalità degli enti umani, il fenomeno religioso si produca? Ma chi vorrà del pari negare che vi siano enti umani, che possono meritare sotto tutti gli aspetti, fosse non scevra di compassione, ma piena stima dei galantuomini come enti morali, come enti psicologici, nei quali nondimeno il fenomeno religioso non si produce? Però quando esso si produce, sotto qualsiasi forma di dogma e di precetto, esso ha carattere eminentemente autoritario.

La politica invece è cosa che non si concepisce, nell'età nostra e presso le nazioni civili, all'infuori della più ampia libertà di discussione.

Per queste ragioni, religione e politica non potranno mai unirsi senza danno vicendevole: esse devono stare in un campo assolutamente separato.

Voi lo vedete, o Signori, il proporre la separazione della religione dalla politica nella legislazione del nostro paese, non è effetto di un particolare ordine di idee politiche o giuridiche.

Ciò non è tampoco un accorto ritrovato, un espediente per disbrigarci da qualche difficile complicazione negli affari di stato. No, è l'indole propria della religione e della politica che ciò impone, perchè la loro natura è sostanzialmente diversa, anzi opposta.

Da queste considerazioni di massima è facile l'indurre che male io accogliessi la presente proposta di legge, e piuttosto che a combatterla assolutamente, a differirne l'esame mi acconciassi. Ma io confesso colla massima inge-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

nuità, senza il menomo rossore, la ragione, direi, di tattica parlamentare, che prevalse sull'animo mio allorchè la questione giunse innanzi al Senato. E la confesso senza rossore perchè reputo della più stretta lealtà e nella giusta gara dei partiti politici in Parlamento, il consigliarsi colla prudenza onde non compromettere in campi troppo malfidi di battaglia, le sorti delle opinioni e degli interessi che ciascun partito difende. Poichè questi potrebbe vedersi per molto tempo o offuscati o ridotti all'impotenza.

Io vi confesso adunque che fui principalmente indotto a concordare la proposta dilatoria (che ieri poi sono stato lietissimo di unirmi ai miei onorevoli Colleghi dell'Ufficio Centrale per ritirare) da un timore, che per fortuna oramai si è dissipato. Io temevo che le aure del momento non fossero del tutto serene, non fossero molto propizie per far prevalere la dottrina liberale nella discussione e nella risoluzione di un argomento che tocca ai rapporti dell'ordine civile coll'ordine religioso. Ma fortunatamente l'accoglienza che hanno avuto in Senato i discorsi di alcuni oratori, all'opinione dei quali mi accosto, e particolarmente quelli degli onorevoli Boncompagni e Cadorna, e le dichiarazioni così esplicite fatte ieri dall'onorevole sig. Ministro di Grazia e Giustizia, danno luogo a sperare che l'esame che si facesse tra noi del presente schema di legge condurrebbe a sostanziali correzioni delle disposizioni trasmesse dall'altro ramo del Parlamento. Poichè, sia detto con tutto l'ossequio dovuto a ciò che si propone e si delibera altrove, i fautori della schietta dottrina liberale non avrebbero potuto a quelle disposizioni acconciare il loro assenso.

Quindi, o Signori, fino da ora è evidente che come meno male le forze gli consentono, quel famoso clericale, quel fiore di bigotto e di paoletto del Senatore Alfieri, non viene per nulla a proporvi di respingere l'art. 1, o di modificare sostanzialmente il sistema del progetto di legge, perchè non voglia ottenere quegli effetti di giusto impedimento e di efficace repressione dei reati pei quali dal campo sacerdotale si vuole invadere il campo politico.

No, Signori, io quegli effetti li voglio quanto altri mai ottenere, quanto altri mai io nutro vivissimo il sentimento della integrità e della

dignità della sovranità nazionale. Io sento particolarmente sdegno pelle manifestazioni contrarie agli inviolabili decreti dei plebisciti, per cui si è compiuta ed incoronata in Roma l'unità della patria nostra.

Sì, o Signori, io voglio quegli effetti ottenere, ma bensì voglio ottenerli più direttamente e più sicuramente senza che perciò occorra venir meno al costante omaggio che dobbiamo professare ai principî di libertà e di separazione della religione dalla politica.

Non mi dissimulo che, sotto un certo aspetto, la quistione possa considerarsi come alquanto pregiudicata, poichè non si è manifestato che il concetto della repressione. Non si è udito parlare quasi, almeno per parte dei fautori della legge, che di offesa e di difesa. Insomma, per togliere ad imprestito una locuzione venuta di moda presso una nazione vicina, questa si presenta a noi come una legge di combattimento. Ma, me lo perdonino gli onorevoli Colleghi che parlarono in favore della legge, io dai loro discorsi, assai più che da quegli degli opposenti, fui confermato nella opinione della inopportunità o meglio della inefficacia di leggi unicamente repressive.

Mi permetta il Senato che io gli faccia considerare che l'essenza di tutti gli atti ostili, per parte di coloro che appartengono all'ordine religioso, contro i quali il Governo chiede al Parlamento di concedergli o di accrescergli i mezzi di difesa, l'essenza di tutti quegli atti ostili, dico, consiste nella pretesa di invasione, nell'ordine civile e politico. E nessuna invero più incomportabile ed insolente pretesa che quella di recente rinnovata: si vuol disfare ciò che nella pienezza della sovranità nazionale è stato decretato e costituito. Voglio dire degli assalti alla integrità della nazione, della provocazione a distrurla, e all'interno e all'estero.

Or bene, o Signori, è egli il migliore, è egli l'appropriato concetto che la società civile deve contrapporre a quella pretesa, quello d'invadere il campo della coscienza religiosa e dell'esercizio del sacro ministero? A me non sembra davvero. Con quali criterî la potestà civile, l'autorità politica determineranno essi l'uso prima, l'abuso poi del sacro ministero? Dai discorsi medesimi dei nostri onorevoli Colleghi che appartengono o alla magistratura od alla amministrazione, risulta quanto sia difficile, fa-

stidiosa l'applicazione di queste leggi che intendono a determinare se, un giorno prima od un giorno poi, con un passo di più od un passo di meno, con un aggettivo od un avverbio pronunziato dal rappresentante della religione in ostilità delle leggi e delle potestà civili, fatti di per sè innocenti, diventino criminosi.

Sè noi vogliamo battere una via degna di un Governo liberale, degna delle basi sulle quali si innalza ormai il nostro diritto pubblico in materia di libertà di coscienza, di separazione della religione dalla politica, non dobbiamo se non rafforzare e svolgere vieppiù, ogni volta che l'occasione si presenti, il sistema che si erge su quelle basi.

In conseguenza di queste considerazioni, è ovvio che io non solo oppugni l'art. 1°, ma debbo chiedere eziandio che sia mutato il titolo della legge.

Il mio concetto sarebbe di provvedere per la risoluzione del presente problema legislativo, anzichè coi mezzi meramente repressivi, secondo quei principî medesimi consacrati dalla legge delle garanzie.

Allorchè compiendo il voto nazionale, venne insediato in Roma il Regno d'Italia, certo non mancarono nè la solennità, nè la violenza delle proteste.

Allora, abbiamo noi forse nemmeno tentato (che sarebbe stato il più folle e il più vano dei tentativi), abbiamo noi tentato di trattare col nostro avversario, di persuaderlo, di farlo scendere ad un patto di transazione? No! Di fronte alla sua protesta abbiamo con calma e serena equità e giustizia dichiarato l'applicazione delle massime liberali; abbiamo fatta la legge delle guarentigie, la quale ha ricevuto oramai il plauso di tutte le nazioni civili. Che dico? In questi medesimi giorni, se non direttamente, indirettamente sì, ma nel modo più solenne ha avuto consacrazione di statuto internazionale.

Dappoichè l'appello clamoroso che era stato rivolto per mezzo del clero a tutte le nazioni ed a tutti i governi a promuovere la rivendicazione del potere temporale, cioè la diminuzione *in capite* dell'unità e della sovranità d'Italia, quell'appello è stato da tutti i governi, suffragati dalla pubblica opinione, respinto.

A quelle proteste, a quegli appelli noi replichiamo dunque nuovamente col confermare,

coll'estendere i principî sanciti nella legge delle garanzie.

Invece di un'aggiunta al Codice penale, io vorrei dunque un'aggiunta alla legge sulle guarentigie, io vorrei una nuova, piena confermazione della libertà religiosa, e nel tempo stesso di quelle sanzioni le quali determinano la separazione della religione dalla politica.

Salvo chi si liberi unicamente nelle atmosfere superiori delle astrazioni e delle teorie assolute, nessuno io temo che per le formole di legislazione che io sto delineando mi voglia accusare di mancar fede ai sani principî ed alla genuina e schietta dottrina liberale.

Non v'ha libertà che in un Governo ordinato non sia determinata per non invadere le altre od impedirle: non v'ha libertà che non debba patire limiti e confini nel suo esercizio. Così la libertà di coscienza, così la libertà del culto. E senza fare confronti che potrebbero parere irriverenti, mi appiglierò al primo esempio che mi occorre alla mente.

Quando si ammette in un paese civile la libertà del teatro, ciò vorrà egli mai dire che al domani si possa andare a rappresentare la *Traviata* od il *Conte Ory* in chiesa? Sarà egli per la libertà drammatica, lecito di provocare alla ribellione, di offendere la pubblica morale, di fomentare odii fra i cittadini o di turbare in qualsiasi modo l'ordine pubblico?

Per rispetto alla libertà religiosa io non ho timore di mancare ai principî da me costantemente professati allorchè la riconosco pienissima nella vita privata, nella coscienza individuale. Dappoichè dove non c'è una coscienza individuale, io non so come possa aver effetto il concetto di religione.

Quando poi si tratta dell'esercizio del culto, la libertà non può andare scompagnata dal concetto della necessaria ed assoluta separazione della religione e della politica.

Perciò dovei scendere al partito di proporre la sostituzione di altri due articoli all'articolo primo del progetto recato innanzi al Senato.

Dichiaro tuttavia fin d'ora che non solo lascio intatto quanto forma oggetto delle disposizioni dell'articolo secondo, salvo la soppressione dell'ultimo comma, ma il sistema da me proposto si spinge fino a vietare la trattazione di qualsiasi argomento di politica e dai ministri del culto nell'esercizio del loro ministero

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

e da chiunque nei luoghi dedicati al culto ed in occasione di funzioni religiose.

Così sarebbe ottenuto lo scopo di guarentire la piena libertà di coscienza, e di determinare le sanzioni della separazione della religione dalla politica.

Mi rimane a richiamare l'attenzione dei miei Colleghi sopra un gravissimo dubbio, nel quale sono persuaso di avere a compagni moltissimi di essi, ad onta delle interpretazioni fornite dai fautori dell'articolo 1, e delle più esplicite dichiarazioni dell'onorevole Guardasigilli, alle quali certo non detraggo nulla della doppia autorità che loro conferisce e la sapienza del giuriconsulto e il grado che egli tiene nello Stato. Ad onta di tutto ciò, è vivo il sospetto che qualunque formola rispondente a quella dell'articolo primo, in certi casi, quantunque indirettamente, cioè per intimidazione, se non per coercizione, possa portare che il ministro del culto, un cittadino italiano, sia costretto a compiere atti religiosi contrari alla propria coscienza, a commettere ciò che per lui è un sacrilegio.

Questo è effetto di tirannia che non posso credere il Senato voglia giammai tollerare; molto meno farsene complice col suo consenso ad una siffatta disposizione legislativa. Il solo pensiero di tale nefandità, lo dico apertamente, addirittura mi rivolta!

Non ho d'uopo di affermare quanto detesterei una politica religiosa che proibisse, come già avveniva nei principii del cristianesimo, ogni atto del culto bandito dallo Stato; ma una simile tirannia la intenderei. E intenderei quella peggiore ancora d'imporre colla minaccia del martirio atti d'un culto dichiarato ufficiale. Ma varca, secondo me, ogni confine della stranezza e dell'iniquità l'imporre alla coscienza dell'uomo il profanare la propria credenza e rendersi sacrilego.

Non mi meraviglio che i fautori dell'articolo primo, che particolarmente l'onorevole Guardasigilli sconfessi una simile estensione data alla portata del medesimo. Ma non istimo prudente, particolarmente in materia penale, affidarsi ad espressioni indeterminate ed incerte. L'interpretazione, dichiarata in Parlamento, per quanto autorevole, pel magistrato non ha che il valore che egli ama attribuirle; per lui

il solo criterio indeclinabile di giudizio è il testo della legge.

Nè questo è tutto, poichè nella fattispecie stanno di fronte alla interpretazione ed alle dichiarazioni dell'onorevole Guardasigilli, le dichiarazioni e l'interpretazione della Giunta nell'altro ramo del Parlamento, le quali sono alle prime diametralmente opposte.

Permettete che a meglio chiarire quanto ho detto io alleggi il testo della Relazione fatta alla Camera.

« La Giunta quindi, essa dice, lascia sussistere l'articolo qual è nel disegno di legge, e propone una leggera modificazione. Consiglia di sostituire all'espressione « abusando d'atti del suo ministero » la dizione « abusando del suo ministero » per comprendere nell'abuso anche l'omissione e gl'indebiti rifiuti di servizi religiosi. »

Dopo ciò chi vorrà considerare come vano il nostro timore, come chiarito il dubbio, come dissipato il sospetto?

Altri forse penderà dall'opposto lato e si preoccuperà dello spirito intollerante e di rigore eccessivo che animerebbe per avventura il sacerdozio cattolico a tal segno da esporre molti fedeli a turbamenti ed a persecuzioni per causa delle loro opinioni politiche, o dell'adempimento dei civili doveri.

Ma io ho visto sempre che questi eccessi furono assai più da temere nei luoghi e nei tempi in cui al fanatismo religioso serviva il braccio secolare.

Ai tempi nostri, in Italia, ben altre sono le tendenze che prevalgono nello Stato, quali si siano gli uomini che lo reggono, ed affatto opposta a quella è la corrente della pubblica opinione.

La quale condizione di cose intellettuali e morali fa sì che nemmeno per tutto ciò che concerne l'ordine civile, pei rispetti della considerazione pubblica e dei vantaggi sociali non abbia nessun cittadino a temere di patire danno al seguito del rifiuto che gli venisse fatto dei riti religiosi.

In Italia chi potrebbe immaginare che potesse sorgere un conflitto di opinioni, con dibattimento serio ed accanito in Parlamento, come avvenne non ha molto in un paese vicino, a proposito di una diversità di trattamento onorifico da farsi ai cittadini defunti, secondochè



con rito religioso, oppure senza di questo, fossero condotti all'estrema dimora?

Dunque o Signori, quando noi non vediamo in prospettiva nessuno di questi pericoli; quando noi siamo ben lungi dal dover temere non solo dal Governo, ma dall'opinione pubblica, nessuna propensione a secondare le invasioni del clero, allora io vi domando: o perchè non andate coraggiosi e fidenti alla piena applicazione della libertà di coscienza? O perchè dubitereste di proclamare questo sacrosanto diritto del cittadino di non essere in nessun caso ricercato per le sue opinioni religiose; di non essere in nessun caso costretto da qualunque atto che abbia carattere religioso in contraddizione colla propria coscienza?

Non posso credere che rimanga insensibile a queste invocazioni un Ministero il quale, giova rammentarlo, è salito in seggio ponendo in cima del suo programma la piena rivendicazione dei diritti individuali, la limitazione dell'ingerenza dello Stato nei giusti, naturali, legittimi suoi confini. È vero che più particolarmente furono allora proclamate coteste massime per rispetto alla libertà economica. Ma tutte le libertà sono congiunte e solidali fra loro; ed in oggi che un dibattimento solenne si fa sopra la materia delle relazioni dell'ordine civile coll'ordine religioso, questo Ministero deve anche rimanere fedele al principio della libertà, alla massima della separazione di Chiesa e Stato.

Nè io, giovami ripeterlo, separo la tutela della libertà di coscienza dalla necessaria difesa delle leggi civili e delle istituzioni e potestà politiche. Nè propongo al Ministro concetti che si disdicano al titolo di liberale o di progressista, di cui egli mena vanto. No! Le proposte che io propongo sono tali che in Francia, a cagion di esempio, troverebbero favore su quei banchi che colà si chiamano di centro sinistro; che dico? Il partito capitanato dal signor Gambetta le applaudirebbe!

L'emendamento, pertanto, o piuttosto il controprogetto che metto a riscontro dell'art. 1°, mentre in un primo articolo dichiara la piena libertà della coscienza individuale, nel secondo vieta, non solamente la censura, non solamente la critica, non solamente gli atti che in qualunque modo offendano, ledano le istituzioni o le autorità civili, ma proclama addirittura che nei luoghi sacri ed in occasione di funzioni sacre

da nessuno possono essere trattati argomenti politici. Questo divieto è esteso pei ministri del culto a tutti gli ufficiali pubblici nell'esercizio del loro ministero.

Io sono disposto a concedere al Governo anche un altro mezzo, quello cioè di poter richiamare il braccio della giustizia sopra coloro i quali, sotto pretesto di religione, pubblicamente diffondono notizie erronee atte a destare l'odio od il sospetto contro le pubbliche autorità.

Signori, a stento lo stato della mia salute mi ha permesso d'intrattenermi fin'ora. Le idee che vi ho esposto mi paiono semplici, chiare; mi paiono perfettamente connesse fra loro per logica deduzione. Esse si concretano in alcune formole di articoli che precederebbero l'art. 2 del progetto di legge ministeriale e questo diventa nel mio sistema l'articolo 3, salvo l'ultimo comma.

Non mi diffondo adunque altrimenti e non voglio abusare della pazienza dei miei Colleghi. Solo, prima di tacere, sia lecito anche a me il fare appello alla gloriosa tradizione del conte di Cavour, per respingere certe asserzioni che ebbero più volte corso nella stampa periodica ed in libri che trattarono delle gesta politiche del famoso statista, particolarmente in materia di relazioni tra Chiesa e Stato. Ho udito rinnovare queste asserzioni certo con tutta sincerità di proposito, ma non con perfetta esattezza di fatti da taluni oratori nella recente discussione generale. Segnatamente, se male non intesi, le ripeterono il Senatore Sacchi e l'onorevole mio amico carissimo Caracciolo di Bella.

Io voglio dire del giudizio di coloro che suppongono che il conte di Cavour, quando proponeva il sistema della libertà religiosa e della separazione della Chiesa dallo Stato, facesse grande assegnamento sul cosiddetto *cattolismo liberale*. Io credo di potere solennemente attestare che questo non era in nessun modo il concetto del conte di Cavour.

Il concetto liberale del conte di Cavour veniva dall'indole della sua mente. Il conte di Cavour era un credente nella libertà umana, era un credente nella personalità [umana, era un credente nei rapporti della personalità umana coll'ordine soprannaturale.

Ecco in virtù di quale tempra singolare di sua mente gli balenò uno di quei lampi di su-

premo buon senso, che sono il vero suggello della sapienza politica, il giorno che gli si affacciò la necessità di risolvere il problema di compiere ed incoronare in Roma l'unità italiana, sotto l'ineluttabile condizione della coesistenza del Sommo Pontificato cattolico. Egli si pronunziò senza esitanza pel sistema di una pienissima libertà, come egli disse, applicata a tutte le parti della società civile e religiosa. Egli si dichiarò fautore della separazione della Chiesa dallo Stato, ed io credo di poter affermare che quando egli diceva *separazione della Chiesa dallo Stato*, egli la intendeva come la esprimo io oggi, cioè *separazione della religione dalla politica*.

Egli è ben vero che quella gloriosa tradizione è rimasta offuscata per molto tempo, e particolarmente dal 1865 in poi, perchè il partito moderato che la aveva raccolta, si è trovato di fronte ad un'altra questione gravissima ed urgente, l'assetto finanziario, la restaurazione o, per meglio dire, la creazione del credito del Regno d'Italia all'interno ed all'estero, in una parola di fronte all'impresa del pareggio.

Il partito moderato, al seguito di avvenimenti che è inutile ricordare perchè a tutti noti e presenti alla memoria, era profondamente scosso e diviso. Ad ogni modo coi soli elementi schiettamente liberali, direi *alla Cavour*, che entravano nella sua composizione, quel partito non avrebbe mai potuto costituire quella salda e persistente maggioranza capace dei sacrifici richiesti per la grande impresa finanziaria detta dianzi.

Onde venne la necessità di unirvi ad uomini tutt'altro che liberali, e di porre in disparte tutte quelle questioni per le quali tra gli autoritari ed i liberali del partito moderato sarebbe indubbiamente nata profonda ed irreparabile scissura.

Così doveva fatalmente prevalere nel Governo del partito in quell'epoca chi per fermezza singolare di carattere, per molte doti eminenti dava maggior sicurezza di giungere al termine dell'ingrata ma sommamente patriottica impresa del pareggio. Volle però il destino che l'uomo di Stato che si è reso in tale opera benemerito fra tutti, fosse nella indole sua psicologica affatto diverso, anzi opposto al Cavour. Egli assolutamente mancava di quel concetto

della libertà, di quel sentimento della libertà, di quel rispetto e di quel culto della personalità umana, che fecero del Cavour il più nobile ed il più fecondo politico liberale dei nostri tempi.

Oggi l'opera del pareggio è compiuta, il partito moderato non dovrà più velare la statua della libertà.

Esso può, esso deve sceverare gli elementi autoritari che soffocherebbero in lui ogni vita: esso deve far cessare l'ibridismo che stranamente in lui unisce membra cotanto diverse: esso deve essere il partito veramente e schiettamente liberale. Vadano insieme gli autoritari ed i radicali, cui la necessaria vicenda degli eventi politici e delle evoluzioni parlamentari darà in mano a tempo e luogo il governo del paese. Certo si è che il primo atto che spetterà al partito moderato, ricostituito che sia in corpo omogeneo di opinioni liberali, sarà di riprendere la vera tradizione del conte di Cavour, compiendo nella legislazione patria la separazione della religione dalla politica.

Rifatto liberale, il partito moderato sarà pur esso progressista ad un tempo; perchè su questa via sono ancora molte le applicazioni da farsi del principio di libertà, molte dunque le migliorie e le riforme da introdursi in tutti i rami della Amministrazione.

Io mi auguro che tutto ciò avvenga ed avvenga al più presto. E traggo lieto auspicio da ciò che questa discussione, nella quale era dapprima da temersi un nuovo offuscamento, una nuova eclissi della tradizione liberale, è ora avviata in modo che da essa sorga più chiara e più robusta la duplice affermazione, nel nostro diritto pubblico interno, della libertà di coscienza e della separazione della religione dalla politica.

Signori, io depongo sul banco della Presidenza il testo degli articoli da sostituire all'articolo 1, nonchè il titolo che ravviserei di dare alla legge così emendata.

Quegli articoli che io non sto a leggervi non sono se non la formula concreta delle idee che ho svolto nel mio discorso; vi ringrazio di averlo benevolmente ascoltato, e voglio sperare non l'avrete trovato troppo lungo.

(Bravo.)

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su cosa intende parlare?

Senatore POGGI. Sull'argomento.... Voleva chie-

dere al signor Presidente se intendeva accordarmi la parola che mi aveva riservato.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato, se crede sia venuto il momento di concedere la parola all'onorevole Senatore Poggi, pel motivo da lui addotto ieri sera in fine della seduta.

Quelli che intendono di dare a questo punto la parola all'onorevole Poggi, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore POGGI. Signori Senatori, il Senato da molti giorni è affaticato in questa lunga e importantissima discussione, e il mio compito sarà breve perchè comprendo la necessità di affrettarsi.

Promisi di fare una semplice difesa della legge del 5 luglio 1871 alla quale sono stati fatti molti rimproveri, fino al punto di volerla surrogata da una nuova.

Comincerò a rammentare al Senato che dell'Ufficio Centrale per la relazione di quella legge facevano parte oltre di me due onorevoli Colleghi che ora disgraziatamente hanno cessato di vivere: l'onor. Des Ambrois, il quale si intendeva assai bene di questa materia, l'altro l'onorevole Musìo, che fu nella seduta di ieri più volte ricordato dall'onorevole Ministro. Lo componevano pure l'onorevole Chiesi, l'onorevole Scialoja, il quale fortunatamente ieri ricomparve in quest'Aula.

La legge del 1871 apportò tre modificazioni importanti al Codice penale. La prima con abolire l'art. 268 del Codice in quanto conteneva un inciso sopra l'*indebita rifiuto dei sacramenti*. La seconda con abolire le contravvenzioni al *placet* ed all'*exequatur*, e la terza con diminuire le penalità.

Tutte queste modificazioni e specialmente le prime due venivano fatte in conseguenza della legge del 13 maggio 1871 sulle garantigie, che era stata approvata pochi giorni innanzi. Questa legge, come ognuno ricorda, fu una legge lungamente elaborata dal Ministero di quel tempo; fu lungamente discussa in ambedue i rami del Parlamento, e che, cessata la dominazione temporale del Papa, pose per base delle nuove relazioni tra la Chiesa e lo Stato la separazione delle funzioni delle autorità spirituali dalle civili, e nello stesso tempo riconobbe e dichiarò che ognuna delle due autorità dovesse

agire nella propria cerchia senza offendere l'altra, mediante una reciproca e pienissima libertà affinché ciascuna potesse contribuire coi propri atti e colle proprie forze al buon andamento delle Società.

Questa legge, conviene dirlo, fu una delle leggi più perfette, più armoniche di quante sieno uscite dal Parlamento italiano, e ad essa contribuirono tutti gli uomini che più si distinguevano per la cognizione di quelle materie.

Io ricordo che l'on. Guardasigilli, allora deputato, benchè come membro della Commissione della Camera dissentisse in alcuni punti da gli altri egli pure concordava che al Pontefice dovevasi concedere la piena indipendenza nella sua autorità spirituale, e che questa doveva essere circondata da tutte quelle garanzie necessarie a tutelare l'esercizio della sua alta missione.

Io ricordo di aver letto in un discorso, che mi feci cura di riesaminare in questa occasione, alcune parole savissime che l'onorevole Mancini pronunziava nel discorrere appunto dei modi di bene guarentire l'indipendenza dell'autorità spirituale del Pontefice. Egli diceva: *siamo giusti e prudenti*. E bene diceva, perchè dell'una e dell'altra qualità era mestieri per raggiungere lo scopo a cui tutti concordemente miravamo.

Questa legge adunque è divenuta il fondamento del nostro diritto pubblico in relazione con la Chiesa, e come ben disse l'on. Ministro nella seduta di ieri, essa « è una delle leggi organiche del paese raccomandata alla lealtà e all'onore della nazione italiana. »

Ed io aggiungerei: *anco all'interesse della sua conservazione*.

Una parte delle glorie di questa legge viene a ricadere anche su quella povera meschinella che si chiama la legge 5 giugno 1871 cotanto accusata. Imperocchè dal momento che si stabiliva per massima la separazione della Chiesa dallo Stato, dal momento che l'ingerenza del Governo doveva cessare nelle cose della Chiesa come quella della Chiesa nelle cose civili per fare che ambedue rientrassero nei propri confini, ne derivava che tutto ciò che si conteneva negli articoli del Codice penale, sia riguardante l'indebita rifiuto dei sacramenti, sia un'intromissione qualunque dell'autorità civile in cose meramente spirituali, dovesse sparire da quel Codice.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

Questa fu la prima novità introdotta come un corollario indeclinabile della legge sulle guarentigie. L'altra novità fu questa: che essendosi con l'articolo 16 di quella legge stabilito, che non fosse più necessario l'*exequatur* e il *placet regio*, e conservata provvisoriamente l'obbligo per l'immissione del godimento delle sole temporalità e per gli atti che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici, non v'era più ragione di mantenere com'era l'articolo 270 del Codice che puniva le contravvenzioni alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione ed esecuzione dei provvedimenti relativi alla religione dello Stato.

Imperocchè dal momento che il Governo non concedeva la temporalità se non era domandato l'*exequatur*, si capiva bene che non vi era possibilità di contravvenzione per questo caso. Se gli ecclesiastici si astenevano dal chiederlo, come hanno fatto nei primi tempi, essi non venivano a godere delle temporalità, e non contravvenivano a nulla, la pena stava nel non averle. Egualmente se si alienavano beni della Chiesa senza il permesso del Governo o senza l'osservanza delle disposizioni della legge civile, l'atto era nullo in se stesso; e non v'era perciò mestieri di stabilire una penale.

È chiaro quindi che queste due modificazioni derivavano di necessità dalle profonde innovazioni introdotte colla legge sulle guarentigie.

Ora dunque non mi pare sia vero che una grande lacuna recasse la legge del 5 luglio 1871, dal momento che non fece altro che porre in armonia il Codice penale con la precedente legge delle guarentigie. Qual fatto è sopravvenuto dal 1871 in poi per giustificare la necessità del presente disegno di legge?

Signori, voi avete sentito molti oratori discorrere di questo argomento nei giorni passati, ma della necessità ed utilità di nuove disposizioni non si sono recate prove: di fatti criminosi che non siano stati abbastanza repressi con le sanzioni della legge vigente non si è dato cenno.

L'onorevole signor Ministro Guardasigilli ha prodotto una statistica. E la statistica cosa prova? Innanzi tutto bisogna fare una separazione, tra i fatti accaduti prima del 1871, e quelli che sono posteriori al 1871.

I posteriori al 1871 si riducono a poca cosa; e non pongono in luce nessuna buona ragione per

ritornare sopra una legge che provvede abbastanza a reprimere i reati dei ministri del culto nell'esercizio del loro ministero.

E i casi anteriori al 1871 non provano altro che si è proceduto più e più volte contro i sacerdoti, i quali si credeva che avessero attentato alle leggi dello Stato. Ma come avete sentito questi processi sono stati nella massima parte finiti con la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento.

E mi spiace sentire, lo confesso, che l'onorevole signor Ministro abbia creduto di poter asserire che ciò avvenne per la insufficienza delle leggi.

Questo vorrebbe essere chiarito con l'esame dei documenti, perchè le sentenze d'ordinario assolvono per mancanza di prove.

Mancano adunque fatti nuovi, necessità nuove, che possano indurre il Senato a variare così presto una legge di data così recente. L'argomento più forte, che con la consueta sua abilità ha fatto valere l'onorevole Ministro Guardasigilli, si è quello di avere il Senato votato nuove disposizioni nel progetto del Codice penale, dal quale egli le ha tratte fuori. L'art. 219 corrispondente al primo articolo del presente disegno di legge.

Io confesso che questo argomento ha un qualche valore intrinseco, benchè non sia una prova di fatto della insufficienza della legge del 1871. Imperocchè se l'onorevole Guardasigilli volesse desumere da questo argomento che la politica del suo antecessore in questa parte è eguale alla sua, io lo concederò, ma nel tempo stesso lo deplorerò, perchè cotale politica la reputo esiziale al paese.

Ma in se stesso cotale argomento non è di tale forza da impedire al Senato di ritornare tranquillamente sul fatto suo.

I Codici, ognuno lo sa, si discutono più e più volte nel Parlamento, perchè sono composti di tante disposizioni, che è difficile che in una sola Sessione siano approvati dai due rami del Parlamento; ed accade perciò che nella prima discussione il Ministro che ha presentato il Codice, come anco i Membri del Parlamento, si contentino di discutere alla lesta ed approvare il complesso delle disposizioni, salvo a ritornarci sopra nella seconda revisione, perchè allora è più facile esaminare quelle poche di-

sposizioni che presentano maggiori difficoltà, e modificarle e correggerle.

Ma poi niuno meno dell'onorevole Ministro dovrebbe affannarsi cotanto per sottrarre il Senato al rischio di mettersi in contraddizione con se stesso. Egli, appena giunto al governo, ha istituito una Commissione composta di personaggi i più autorevoli della scienza penale, l'ha convocata in Roma per rivedere tutto il lavoro del Codice penale. E la Commissione ha già compiuto il suo lavoro sul libro primo, allontanandosi in più luoghi dal testo votato dal Senato.

E maggiori modificazioni è da congetturare che saranno fatte nel libro secondo. Nè con questo intendo censurare l'opera dell'onorevole Ministro, anzi l'approvo, perchè convengo con lui che vi erano cose meritevoli di modificazione, e il ricercare i maggiori lumi possibili per la compilazione di un Codice penale da applicarsi a tutta l'Italia, è argomento di una sollecitudine molto lodevole da parte di esso.

Ma se per un buon fine egli non ebbe scrupolo di disfare, in parte, l'opera del Senato, fino al punto che quando il Codice gli sarà ripresentato, esso dovrà esclamare: *quantum mutatus ab illo*, non vi è ragione che debba oggi appuntarlo, se di proprio moto, mostra di volere ricorreggere alcune disposizioni abbastanza gravi del Codice stesso, e che di un migliore esame, a preferenza di molte altre, apparivano meritevoli.

Le mutazioni poi nelle leggi da parte dei Parlamenti sono frequenti. Ve lo disse l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale; ed io vi ricorderò la storia recentissima dell'articolo 49 della legge del giugno 1874, la riforma del quale fu tra gli altri proposta dall'onorevole Mancini, quando era semplice Deputato. Si voleva impedire la pubblicazione dei rendiconti dei dibattimenti, nel tempo che avevano luogo; ebbene, dopo non molto tempo si riconobbe che l'abolizione decretata non produceva che inconvenienti maggiori.

E l'onorevole Mancini, divenuto Ministro, è ritornato volentieri sull'opera sua; e il Senato ha già votato la legge che ripristina l'antica disposizione. Quindi il ritornare sopra le disposizioni più gravi di un Codice non reca offesa all'amor proprio del Senato, il quale, vedendosi riprodurre in un disegno di legge speciale al-

cuni articoli di quel Codice, può bene oggi scorgervi quei difetti, che non bene vi aveva scorti allorchè facevano parte di un complesso di numerose disposizioni.

Questa legge inoltre non riproduce solamente gli articoli del Codice penale, ne ha uno tutto nuovo: l'articolo 4, una parte del 5 ed una parte dell'art. 2.

Vengo ora a dimostrare quali siano a parer mio i difetti che presenta l'art. 1 di cui più specialmente parlerò e che debbono indurre il Senato a rigettarlo come non conforme nè ai principî della scienza nè a quelli della libertà. Gli abusi dei ministri del culto vale a dire quei mali usi che essi commettono nell'esercizio delle loro funzioni spirituali presuppongono di necessità che duri sempre il sistema della promiscuità dell'ingerenza del Governo nella Chiesa e di questa nelle cose dello Stato.

Senza tale base non vi sarebbe possibilità di parlare di abusi come se ne parlava per il passato, quando le leggi della Chiesa si mescolavano con quelle dello Stato e viceversa.

Codesti abusi non furono mai in nessuna legislazione, come bene lo dimostrò l'onorevole Boncompagni, formulati nè inseriti in articoli di un Codice criminale o di una legge penale qualunque. Essi furono sempre materia di provvedimenti amministrativi e non davano luogo mai nè ad un'azione penale, nè ad un giudizio avanti i Tribunali, nè a pene pecuniarie o afflittive. E tra le ragioni per cui non si scendeva a tanto, primeggiava quella della difficoltà massima di trovare una formola che potesse definire i fatti di abuso, ed attribuir loro il carattere di un reato.

Nella legge piemontese del 1854 non si parlava punto di abusi delle funzioni spirituali: si parlava bensì dei reati che si commettevano dal sacerdote nell'esercizio del proprio ministero e che furono mantenuti in tutte le leggi posteriori, come anche in quella vigente del 1871. Sicchè tutte le osservazioni che furono fatte nella discussione di quella legge dai diversi oratori nel Parlamento subalpino, compresi gli onorevoli Musio e Cadorna, contemplavano un caso in cui siamo tutti d'accordo. Gli abusi veri e propri costitutivi di un reato, cominciarono a far capolino nel Codice del 1859, art. 268.

In esso si parlò per la prima volta dell'indebito rifiuto dei sacramenti: ma mi preme

notare che sebbene questo Codice partisse da valentissimi giureconsulti, fu però elaborato nel tempo dei pieni poteri e quando il conte di Cavour non era più Ministro.

Or bene cotesta insolita novità meritò ben presto le censure dei cultori più distinti della scienza penale, e recò molti imbarazzi ai magistrati.

Imperocchè non era possibile di precisare quale potesse essere il fatto di abuso delle funzioni spirituali che avesse i caratteri di un vero e proprio delitto. E quando innanzi ai Tribunali si portano delle disposizioni di legge che offendono un principio di ragione, accade quasi sempre che essi non riscontrando nei fatti imputati ad un ministro del culto quegli elementi i quali in conformità dei principî più elementari del diritto sono necessari a qualificare un fatto criminoso, sono costretti a dichiarare che non è luogo a procedimento.

Quando le necessità di un paese richiedano dei provvedimenti straordinari, allora è mestieri rivolgersi ai Tribunali straordinari. Ma agli uomini di scienza, ai magistrati che devono giudicare a norma della ragione giuridica, non possono mettersi innanzi dei fatti i quali in se stessi non abbiano tutti gli elementi costitutivi di un reato. In questo spero di aver consentito l'onorevole Ministro, perchè egli come uno dei giureconsulti più distinti della nostra Italia, tutte le volte che è comparso avanti ai Tribunali, ha saputo ben rammentare ai Magistrati medesimi, quali erano i principî che dovevano regolare i loro giudizi, senza dei quali i loro responsi sarebbero stati arbitrari.

E che la materia degli abusi non possa prestarsi ad un reato penale è facile provarlo.

L'onor. Senatore Cadorna ve ne disse abbastanza, nè io ripeterò quello che egli con molta sapienza e dottrina vi espose; solamente osserverò che l'articolo primo, il quale parla del ministro del culto che abusa del suo ministero in offesa dello Stato perturbando la pubblica coscienza e la pace delle famiglie, non ha in sè i caratteri di un delitto. Ogni fatto incriminato od incriminabile, se può prepararsi in più luoghi, si estrinseca per ordinario e si consuma in un luogo solo ed in un medesimo contesto di azione.

Ben diceva l'onor. Cadorna che senza la pubblicità, la quale deve accompagnare il fatto

abusivo, sarebbe assai difficile di aver un reato, imperocchè se codesto fatto venisse a cognizione del pubblico, in più giorni e tempi diversi, ed occorresse una moltitudine di giudizi ed impressioni per arrivare al turbamento della pubblica coscienza, ognuno intende che non si giungerebbe mai a stabilire quando l'atto delittuoso comincia e quando si compie, talchè tutto sarebbe abbandonato all'arbitrio dei giudicanti.

Un sacerdote ha, per esempio, negato i sacramenti ad un penitente: questo rifiuto può rimanere segreto per un tempo, e la notizia di esso può propagarsi sommessamente e ad intervalli, dimodochè rimanga impossibile di precisare il momento in cui visia la coscienza pubblica turbata, e il carattere che debba avere il turbamento. Quindi impossibilità di riconoscere in tanti piccoli fatti, di prova dubbia, e staccati fra loro, la figura di un reato.

Nè io potrei concordare coll'onor. sig. Ministro, che per questi reati non fosse necessaria l'intenzione diretta, la volontà cioè per parte del ministro del culto di offendere la legge dello Stato. Ciò non è possibile. Quando trattasi di delitti, il solo fatto materiale senza *il dolo* non basta a costituirli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho detto il contrario.

Senatore POGGI. Allora tralascio di discorrerne, e non ho più ragione di andare avanti; a me era parso d'intendere l'opposto; ma meglio così.

Questa era la considerazione principale, ma non l'unica che milita contro l'articolo. Ce ne sono due altre non meno gravi, di cui la prima è questa: Gli abusi del ministero sacerdotale altro non sono che i mali usi, ossia gli usi esagerati, diversi od opposti ch'essi fanno alle leggi che regolano le loro funzioni.

Ora, se io posso bene intendere quali siano gli abusi che si commettono per parte di ufficiali dello Stato, per parte degli avvocati, dei medici, perchè conosco bene le leggi civili che determinano le attribuzioni e le funzioni di tutti costoro, non so egualmente concepire come lo Stato pretenda oggi a configurare e punire gli abusi del ministero spirituale.

Gli abusi degli ufficiali dello Stato è facile determinarli, perchè lo Stato è quello che ne stabilisce le funzioni; e quindi è naturale che

l'abuso consista nella violazione dolosa di alcuna delle leggi che determinano la natura di codeste funzioni. Egualmente gli abusi degli avvocati si configurano: non ingannare i loro clienti, non tradire i segreti, non far patto di quota-lite e simili casi.

Ma il cattivo uso delle funzioni spirituali che consiste nella infrazione delle regole e discipline che le riguardano, si può forse desumere dalle leggi civili dello Stato? No; essa si desume dalla legge ecclesiastica, da una legge canonica. L'abbiamo stabilite noi queste leggi? No; siamo competenti a conoscere se siano state o no violate? No; perchè quelle leggi partono da un'autorità diversa e indipendente dall'autorità dello Stato; perchè non abbiamo neppure gli studi necessari per chiarirne la portata. La sola autorità competente a stabilire quando un sacerdote abusi del suo ministero è l'autorità ecclesiastica che ha emanato la legge violata.

Come si vede dunque, corre un gran divario tra gli abusi che si commettono dagli ufficiali dello Stato, a cui lo Stato ha imposto dei doveri, e gli abusi del ministero spirituale che non ha alcuna derivazione nè dipendenza dallo Stato.

Ma v'è un'altra osservazione la quale finisce con essere la più grave e la più perentoria di tutte; tale insomma da potere io nutrire la fiducia che l'onorevole Ministro ne rimanga persuaso. Che cosa è il delitto? Tutti i giuristi lo sanno, pure mi permetta il Senato ch'io gli legga la definizione che ne dà un nostro Collega al quale anche l'on. Ministro presta l'ossequio che si merita un uomo così eminente nella scienza penale.

Dal Carrara il delitto civile si definisce: *La infrazione DELLA LEGGE DELLO STATO PROMULGATA per proteggere la sicurezza dei cittadini risultante da un atto esterno dell'uomo, positivo o negativo, moralmente imputabile.*

Il requisito adunque più essenziale del delitto è l'infrazione delle leggi (promulgate) dello Stato; ora, dal momento che è avvenuta la separazione della Chiesa dallo Stato, dal momento che ognuna di queste autorità è rientrata nel cerchio delle sue attribuzioni, le leggi ecclesiastiche possono dirsi leggi dello Stato? Sono forse leggi da noi mantenute in vigore? Le promulgammo forse noi? No, o Signori, le leggi ecclesiastiche non sono e non possono

più dirsi leggi dello Stato, quindi manca uno dei requisiti più essenziali, perchè l'abuso del ministero spirituale possa qualificarsi delitto dal Codice penale.

Nei delitti di abuso di quel ministero quali sarebbero configurati nell'articolo 1°, vi sono due violazioni di legge; la prima quella della legge canonica della quale noi non ci possiamo occupare perchè non è promulgata dallo Stato, l'altra della legge civile.

Ci manca perciò il diritto di qualificare reato un atto o fatto che contravviene ad una legge che non è nostra; e nel dominio della potestà civile rimangono i soli fatti offensivi della legge dello Stato.

E questi sono fatti che si commettono dai ministri del culto per occasione dell'esercizio delle loro funzioni, ed hanno i caratteri particolarmente enumerati nella legge del 1871 e riconosciuti concordemente per tali da tutti.

Questa legge dunque, la quale tolse via l'erronea disposizione contenuta nell'antico articolo 268 del Codice penale, fu provvida, saggia, ed oltre al conformarsi alle più volgari norme del diritto penale, rendette omaggio anco al nuovo principio della separazione della Chiesa dallo Stato.

Noi per fortuna apparteniamo ad un paese il quale ha tradizioni splendide nel giure penale, e lo stesso onorevole Ministro è un luminare di questa scienza.

Abbiamo il Filangeri e Niccola Nicolini a Napoli, il Beccaria a Milano, il Carmignani ed il Carrara a Pisa, il Giuliani nelle Marche.

Quindi non dobbiamo far getto delle più grandi verità e dei gloriosi progressi da noi conseguiti nella scienza per ingolfarci in una via piena di errori giuridici e rattivatrice degli antichi giudizi arbitrari.

Si disse da alcuni oratori che vi è un complesso di fatti che accennano ad una cospirazione permanente del clero contro le istituzioni dello Stato; ebbene se ciò fosse vero bisognerebbe muoverne serio rimprovero all'Autorità giudiziaria, la quale non li ha fatti cessare istruendo processi in conformità delle leggi penali comuni. Ma se si trattasse invece di semplici parole di malcontento, i preti di tali sfoghi non possono più dei laici esser tenuti a risponderne. Tutti ogni giorno ci lamentiamo di qualche cosa senza pericoli.

Ma ci sono le agitazioni del partito clericale all'estero. Or bene, queste sono opera di pochi o fanatici o illusi, disapprovate dagli stessi Governi.

Già l'onorevole Guardasigilli accennò ieri in quest'aula che nell'interno del paese agitazioni non vi erano, e più poi lo confermò chiaramente nell'altra Camera l'onor. Ministro dell'Interno; onde mi è veramente dispiaciuto di leggere in alcuni pareri dei procuratori generali, comunicati ieri, che potesse anche oggi esser possibile nelle provincie napoletane una levata di scudi dei Borbonici, capitanata da qualche parroco.

Non mi aspettava mai che si allegasse anche questo possibile da un magistrato, dopo sedici anni e più che i Borboni partirono da Napoli, e dopo che non si era più parlato di siffatta genia di cospiratori.

E mi è doloroso il sentire che di tal rischio si fa conto per dimostrare la necessità di approvare la presente legge, quasi che per colpire i sacerdoti cospiratori, le leggi comuni facessero difetto. E più doloroso mi è il vedere procuratori generali emettere opinioni che parrebbero dirette ad esercitare una qualche pressione sul voto del Senato, mentre i magistrati non dovrebbero di politica occuparsi.

Io m'era rallegrato nel leggere la bella circolare dell'on. Ministro Guardasigilli, colla quale, inaugurando l'alto suo ufficio, faceva intendere a tutte le Magistrature che la politica dovesse essere eliminata nell'esercizio delle loro funzioni; mi era lusingato che l'osservanza ne sarebbe stata scrupolosa, e invece ho dovuto disingannarmi.

Alle agitazioni che vengono di fuori, noi non dobbiamo dare alcun peso, perchè queste servirebbero appunto a farci commettere degli errori che potrebbero agevolare le vedute dei nostri nemici. Noi dobbiamo aver presente una opinione che ci fa onore, pronunziatasi all'estero sul conto nostro, probabilmente in seguito alla condotta da noi tenuta dal 1859 in poi. Essa mi fu ieri ricordata da un nostro Collega, ed è questa: GLI ITALIANI LI DICONO GLI SPROPOSITI, MA NON LI FANNO; ed io spero che il Senato non farà neppur questo di cedere alle tentazioni di una fazione a noi avversa, che vituperando il disegno di legge in un modo da stimolare il nostro amor proprio, spera vederla

approvata per trarne poi un immenso profitto. Se invece noi la rigetteremo, state sicuri che accadrà quello che ci racconta l'Ariosto del castello incantato d'Atlante.

Appena scoperto il segreto che teneva su quel magico e immenso edificio, tutto sparì e non si vide, nè si sentì più nulla.

Lo stesso avverrà di questo agitarsi di una piccola fazione oltramontana, ove la legge sia rigettata. Tutto rientrerà nella calma, e non si parlerà più di nulla.

Signori! al momento di una guerra che ci minaccia, che forse può mettere in combustione tutta l'Europa, l'eliminare disegni di legge che possono accrescere le discordie, parmi opera patriottica e santa. Noi abbiamo tante difficoltà ed imbarazzi, che non ci conviene assolutamente continuare in una politica aggressiva, la quale non ci porterebbe nessun frutto. L'Italia è stanca di questa lotta, che la ferisce nei suoi più vivi sentimenti. Quello che era per noi un ostacolo all'unificazione completa, più non esiste; il clero non ha più ricchezze, non ha più posizione ufficiale nello Stato, non può più osteggiarci, perchè non ha altra arma che la parola; e contro questa, tutti lo sappiamo, le leggi penali sono impotenti, e i primi a confermarlo dovrebbero essere i liberali d'ogni grado, i quali sanno che appunto le ingiuste persecuzioni ci hanno condotti in porto, e nulla più vi è da conseguire.

Noi siamo difatti in Roma, e qui dobbiamo dare prova di gran senno per risolvere con sagge e prudenti opere un problema, il quale si presenta per la prima volta all'attenzione ed allo studio degli Italiani, quello cioè della convivenza delle due autorità nella stessa città, cioè della più grande e più venerata delle autorità spirituali nel mondo, accanto all'autorità civile del regno. Compiremmo così il voto del nostro grande Poeta, che ricordava, con manifesto desiderio del suo ritorno, i due soli che solleva una volta aver Roma, l'uno dei quali faceva vedere la strada del mondo, l'altro quella di Dio, concordando l'una coll'altra.

Se noi non sappiamo ispirare fiducia, non possiamo pretenderla dall'autorità ecclesiastica. Quando il clero non abbia più da temere nuove ostilità, e sarà rientrato nella calma, io sono certo che comincerà quel periodo di discussioni feconde ed utili nel seno della stessa ge-



rarchia ecclesiastica, il quale porterà quelle riforme disciplinari credute necessarie dalle nuove condizioni della società moderna.

Ma finchè il Governo fa leggi ostili, finchè continua una politica di diffidenza, tutti tacciono, e quelle poche voci che osano parlare, parlano in modo così peritoso da non poter produrre l'effetto che noi tutti dobbiamo desiderare. Affrettiamo il ritorno della pace e della concordia anche col clero. E perchè la pace si compia, non vi è altro modo che il rispetto alla libertà, la quale è stata il fondamento delle nostre istituzioni e ci ha condotti alla nostra meta.

Non veliamo di grazia la statua della libertà, perchè quel giorno sarebbe giorno di lutto per la nazione, e dimostrerebbe che non si avesse fiducia nei suoi nuovi destini.

Sì, o Signori, io sono venuto qui non ostante la mia lunga assenza dal Senato e la renitenza ad allontanarmi dal luogo del mio ufficio, perchè ho concepito il timore che il presente disegno di legge ci potesse mettere sopra un pendio pericoloso dal quale non ci sapremmo più ritrarre senza cadere in un abisso.

Lasciatemi ancora dire due parole, ed ho finito.

Nel 1832 quando Silvio Pellico pubblicò le *Mie Prigioni*, un cittadino della Svizzera e amico d'Italia, l'illustre Sismondi, ebbe a dire in un cerchio di amici, fra i quali alcuni nostri compatriotti ora Colleghi del Senato, tali profetiche parole: « Questo libro è una battaglia perduta per l'Austria ».

Io non vorrei, o Signori, che questa legge, se fosse approvata dovesse chiamarsi per l'Italia una battaglia perduta nel campo dell'unità.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Io rinunzio a qualsiasi discussione, non faccio che una dichiarazione.

L'on. Guardasigilli ha detto: « Modificate la legge nel senso della libertà di coscienza, e se noi non accetteremo le modificazioni, voi riporterete l'articolo. »

Ora, io mi era provato a modificare il primo articolo con degli emendamenti; ma, francamente, come modificare un articolo sul senso del quale non siamo ancora d'accordo dopo avere discusso 8 giorni qui e 7 o 8 giorni nell'altro ramo del Parlamento?

Infatti, l'art. 216 o 219 del Codice penale, fu presentato con la specifica dichiarazione del Ministro che il così detto *indebito rifiuto degli uffici religiosi* non fosse mai compreso in quell'articolo. Non contento a ciò, io feci due emendamenti; cioè che si togliessero dall'articolo presentato le parole *mezzi SPIRITUALI* e si dicesse *ATTO del suo ministero* per meglio caratterizzare che l'omissione o rifiuto degli uffici religiosi non poteva esser compreso nell'articolo del Codice. Il Relatore della Giunta nell'altro ramo del Parlamento, propose che si togliesse la parola *ATTI, PER COMPRENDERE nell'abuso anco le omissioni* E GL'INDEBITI RIFIUTI dei servizi religiosi. Il Ministro accettò quell'emendamento e frattanto ora si dice che l'articolo 1° resta ancora identico con quello del Codice penale.

Non posso dunque offrire emendamenti ad un articolo del quale non è ancora confessato il vero senso.

D'altronde l'art. 2 punisce le parole, gli scritti, le azioni del ministro del culto. Volete punire i pensieri? no certo. Non resta adunque al 1° articolo che il concetto del punire le omissioni, cosa che io non posso accettare.

Io dichiaro che voterò il rigetto del 1° articolo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Linati.

Senatore LINATI. Rinunzio alla parola.

Voci. Bravo!

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Michelini.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cadorna Carlo.

Senatore CADORNA C. Allo stato attuale della discussione, io pure ho rinunziato a entrare in qualsivoglia discussione sul merito della legge; vorrei però riservarmi di dire poche parole su ciò che personalmente mi riguarda nel discorso dell'onor. Ministro. Premendomi di facilitare, per quanto sia possibile, il corso di questa discussione e dappoichè è stato presentato un emendamento e possono esserne presentati altri, e supponendo che possa essere desiderio del Senato che l'Ufficio Centrale prenda cognizione di questi emendamenti e che ne riferisca al Senato, io pregherei l'onor. signor Presidente che, coll'assenso del Senato, volesse

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

pregare tutti coloro i quali intendono di proporre degli emendamenti, di farli pervenire all'Ufficio della Presidenza.

A nome di tutto l'Ufficio Centrale, dichiaro che l'Ufficio si tiene agli ordini del Senato, e che è pronto a radunarsi questa sera stessa e domani mattina per esaminare gli emendamenti, e per riferire. Se il Senato crede che questo sistema possa facilitare il corso della discussione; io proporrei dunque che il signor Presidente volesse pregare gli onorevoli Senatori che intendono di presentare degli emendamenti a presentarli immediatamente, se li hanno in pronto, o di volerli far passare questa sera stessa all'Ufficio Centrale il quale si proporrebbe di riferire sui medesimi al Senato nella prossima seduta, e se il Senato lo crede, si troverà anche pronto per la seduta di domani.

**PRESIDENTE.** Il signor Senatore Cadorna, Presidente dell'Ufficio Centrale, propone che gli emendamenti che sono o che siano per essere proposti, vengano rimessi questa sera all'Ufficio Centrale per l'opportuno esame.

Alcuni emendamenti sono già stati annunciati al Senato, e poi presentati al banco della Presidenza dal Senatore Alfieri. Di questi, se nessuno muove difficoltà, si farà subito la trasmissione all'Ufficio Centrale.

Sopraggiunge in questo momento un nuovo emendamento proposto dal Senatore Eula, del quale, se il Senato consente, darò immediatamente lettura.

*Voci.* Sì, sì, legga.

**PRESIDENTE.** Articolo 1.

« Il ministro di un culto che per interessi o fini temporali o politici, nell'esercizio del suo ministero commette fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo od il malcontento contro le leggi dello Stato, o da fare violenza sulla coscienza dei cittadini contro l'osservanza delle medesime, o l'esercizio dei diritti che esse concedono, è punito col carcere fino a due anni, e con multa fino a lire mille.

«Alla pena del carcere potrà essere sostituita, secondo le circostanze, la pena del confino o quella dell'esilio locale estendibile a due anni.»

Anche quest'emendamento adunque è trasmesso all'Ufficio Centrale.

Oltre di ciò, secondo chiede il Presidente dell'Ufficio Centrale, tutti quei signori Senatori che intendessero proporre altri emendamenti sono invitati a volerli inviare al detto Ufficio questa sera stessa, o (al più tardi) domani mattina.

Avverto intanto che il Senatore Bargoni ha proposto un articolo aggiuntivo che dovrebbe essere l'ultimo della legge, il quale è così concepito:

« Le disposizioni della presente legge sono sostituite agli articoli 268, 269 e 270 del vigente Codice penale del 20 novembre 1859, modificati colla legge del 5 giugno 1871, che rimangono abrogati. »

Debbo ora dare notizia al Senato che fu presentata al banco della Presidenza una proposta firmata da diversi Senatori, del tenore seguente:

I sottoscritti propongono al Senato che si tenga seduta domani, cominciando alle ore 2 pomeridiane.

*Firmati:* Arese, Fenzi, Di Sartirana, Cutinelli Boncompagni di Mombello, Ruschi, Vito Beltrani, Atenolfi, Farina, Magliani, Conforti, Cavalli, Camozzi-Vertova, Rasponi, Scalini, Carcano, Prinetti, Frasso, Figoli, Gadda, Monaco Lavalletta e Gallotti.

Se nessuno fa opposizione alla proposta, che cioè sia tenuta domani seduta pubblica alle ore 2 pom., io la metto ai voti.

*Molte voci.* Al tocco, al tocco.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Io pregherei il Senato, qualora entrasse nell'avviso (che mi parrebbe anche opportuno) di tenere seduta domani, di fissarla alle ore due pomeridiane perchè la Commissione possa avere maggiore agio per compiere il suo lavoro.

**PRESIDENTE.** Pare che l'on. Guardasigilli voglia prendere la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Per me, sono agli ordini del Senato. Osserverò per altro anche io che l'Ufficio Centrale col mio intervento deve prendere in esame i varî emendamenti già presentati ed a lui rimessi e quelli che potranno venire nella sera; è indispensabile che ci sia il tempo per una non breve conferenza, perchè

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

credo che nulla vi sia di più contrario per la buona riuscita di quella conferenza quanto la strettezza del tempo e la necessità di soffocarla per non far attendere soverchiamente il Senato. Io pregherei che si fissasse un'ora da rendere possibile questa conferenza, che non sarà breve. Domani abbiamo anche relazione da Sua Maestà.

PRESIDENTE. Propongo prima la domanda, se i signori Senatori intendano che si faccia seduta domani; salvo poi di deliberare a quale ora.

Chi è d'avviso che si tenga seduta domani, sorga.

(È approvato.)

PRESIDENTE. Per le ragioni esposte, il Ministero desidererebbe che l'udienza non cominciasse prima delle ore 2 e mezzo.

Se nessuno domanda la parola...

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Io proporrei di cominciare alle ore 2, e se la conferenza non finisse così presto, si aspetterebbe. Se però questa proposta non piace all'onorevole Ministro, io la ritiro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho difficoltà.

La mia proposta era diretta a far sì che il Senato, ossia i suoi membri, potessero non trovarsi a disagio per dover aspettare la fine della conferenza dell'Ufficio Centrale, e perchè questa non venisse, quasi direi, strozzata. Ma poichè al Senato non spiace aspettare, non ho, ripeto, difficoltà di sorta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Gallotti, che il Senato sia convocato per le ore due.

Chi approva questa proposta, voglia sorgere. (Approvato.)

PRESIDENTE. Il Senato è dunque convocato domani per le due.

Do ora lettura di una lettera del signor Sindaco di Roma.

Roma, 3 maggio 1877.

« Nell'occasione dell'Assemblea generale degli Architetti Ingegneri Italiani, avrà luogo la sera di domenica prossima alle ore 9 1/2 un ricevimento nei musei Capitolini.

« Spero che l'E. V., potendo, vorrà onorare di sua presenza questa festa; e mi pregio rimetterle in pari tempo un certo numero di biglietti per quei Signori Senatori che desiderassero intervenire. »

PIETRO VENTURI.

A S. E.

il Presidente del Senato del Regno.

Questi biglietti sono in numero di cinquanta, e sono depositati nelle stanze a pian terreno dell'Ufficio di questura, dal quale potranno averli i Signori Senatori che ne facciano richiesta.

L'Ufficio Centrale si aduna alle 8 1/2 di questa sera. Al detto Ufficio sono pregati d'intervenire gli onorevoli Senatori che hanno proposto o intendano proporre emendamenti.

L'ordine del giorno per domani è la continuazione della discussione del progetto di legge sugli abusi dei ministri del culto.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).